

## TORNATA DEL 1° MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI,  
E POI DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEMARCHI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge per l'abrogazione del decreto 22 agosto 1848 proibitivo dell'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena — Atti diversi — Approvazione della legge rinviata dal Senato sul sistema stradale della Sardegna — Discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati a patrocinare davanti la Corte di cassazione — Ragioni della legge esposte dal ministro guardasigilli — Parole in appoggio dei deputati Bronzini-Zapelloni, Piccon, Mellana, Fiora, Mollard relatore, Paleri ed Airenti — Opposizioni del deputato Miglietti — Emendamento del deputato Sineo — Parole in favore di questo del deputato Michelini.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2809. Il Consiglio delegato del comune di Monte Cretese (provincia di Ossola) ricorre con petizione identica a quella ch'è segnata col numero 2803.

2810. Bourlot Luigi, di Fenestrelle, già militare nell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella pensione accordatagli da quel Governo.

2811. Anonima.

2812. Visconti Giuseppe, abitante in Torino, giudicando che il progetto di legge presentato dal ministro di finanze in ordine alla tassa di successione sui mobili possa tornare odiosa, immorale e dannosa alle arti ed all'industria, fa istanza perchè la Camera non la adotti.

2813. Mottura Lorenzo, residente a Buriasso (provincia di Pinerolo) chiede d'essere reintegrato nella pensione concessagli dal Governo francese l'anno 1813, quale impiegato nell'amministrazione dei diritti riuniti, insieme con gli arretrati, e ciò non ostante le ragioni di diniego oppostegli dal ministro di finanze, a cui era stata trasmessa dalla Camera altra sua petizione sul medesimo oggetto, portante il numero 979.

2814. Toscano Donato, di Mondovì, vecchio militare, espone che dopo aver servito 7 anni sotto l'impero francese, nel 1814 rientrò al servizio patrio nei dragoni della regina; ma nel 1821, per politiche opinioni venne condannato al Corpo franco, dal quale venne rimandato senza alcun assegnamento, onde ricorre per un sussidio annuo giusta quanto venne praticato riguardo ad altri che trovavansi in simile condizione.

2815. Ottantaove cittadini notabili del comune di Reignier, chiedono non s'abbia riguardo ad una petizione spedita alla Camera da alcuni abitanti di quel comune per chiedere l'annessione del mandamento di Reignier alla provincia del Fossigni, mentre essi chiedono all'incontro ristabilirsi l'antica provincia di St-Julien nei limiti in cui trovavasi prima dell'anno 1857.

2816. Pozzi B., notaio e consigliere comunale e provinciale, ed altri 104 abitanti del borgo di Varzi (provincia di Voghera), esponendo come la tassa attualmente imposta sul porto d'arme e sulle licenze di caccia ecceda ogni giusto li-

mite di proporzione colle altre tasse, chiedono ch'essa venga diminuita.

**PRESIDENTE.** La Camera non è ancora in numero. Si ponno ciò nondimeno fare relazioni qualora ve ne siano in pronto.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL REGIO DECRETO 22 AGOSTO 1848, PROIBITIVO DELL'ESPORTAZIONE DEL FIEÑO, DELLA PAGLIA E DELL'AVENA.

**PRESIDENTE.** Il deputato Barbavara ha la parola.

**BARBAVARA**, relatore. Presenta la relazione su detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 590.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, non si può deliberare sulla domanda d'urgenza.

Si procederà all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i signori deputati):

Arconati — Avigdor — Bella — Berghini — Bersani — Biancheri — Blonay — Bona — Bon-Compagni — Botta — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunier — Buffa — Cabella — Cagnone — Cambieri — Castelli — Cavalli — Cavour — Chiò — Cornero — Correnti — Corsi — Cuneo — Dabormida — D'Azeglio — Daziani — De Livet — Despine — Di Revel — Di Santa Rosa Pietro — Di San Martino — Durando — Farina Maurizio — Fiorito — Galli — Galvagno — Gandolfi — Garda — Garibaldi G. B. — Gavotti — Gerbino — Ghigliani — Gianone — Incisa — Jacquemoud Giuseppe — Jacquier — Iosti — La Marmora — Malinverni — Marneli — Mantelli — Mellana — Mezzena — Moia — Oliveri — Paleocapa — Pernigotti — Petitti — Rattazzi — Ravina — Regis — Riccardi — Rosellini — Roverizio — Rulfi — Sauli Francesco — Scapini — Sella — Simonetta — Spanò Antioco — Spanò G. B. — Sulis — Taveri — Torelli — Trotti.

Il ministro dei lavori pubblici offre alla Camera duecentocinque esemplari di un'opera del cavaliere ingegnere Mauss

in risposta alle osservazioni mosse da vari giornali alle sue relazioni sugli studi della strada ferrata per le Alpi Cozie e sulla macchina da lui inventata.

In seguito al mandato dato dalla Camera alla Presidenza di nominare una Commissione la quale si occupasse dei provvedimenti che possono occorrere per regolare l'amministrazione di contabilità della Camera, io mi fo dovere di portare a cognizione della medesima la formazione della Commissione quale si sarebbe nominata da quest'ufficio.

Essa sarebbe composta dei signori: Moffa di Lisio — Mellana — Ricci Vincenzo — Rosellini — Riva — Brignone — Jacquemoud Antonio.

A questi si aggiungerebbero poi i due questori per dare le notizie occorrenti, e per segnalare anche i bisogni a cui potrebbe essere necessario di provvedere.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà così formata definitivamente questa Commissione.

Prego pertanto i signori commissari a riunirsi il più prontamente che loro sarà possibile onde dare opera a questi lavori.

(La Camera non essendo ancora in numero, la seduta è sospesa per dieci minuti.)

La Camera è in numero. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

**FARA-FORNI.** Nel sunto delle petizioni stato letto nella tornata di ieri alla Camera, ne vennero citate tre, portanti i numeri 2803, 2804, 2805, ed in quello d'oggi un'altra sotto il numero 2809; quali quattro petizioni sono sporte da quattro Consigli delegati di comuni della provincia dell'Ossola. Questi Consigli protestano contro i progetti di legge stati giorni sono presentati al Parlamento dall'onorevole signor ministro delle finanze.

Pregherei quindi la Camera a voler decretare che queste quattro petizioni vengano passate alla Commissione incaricata dell'esame, e di riferire su tali leggi, onde potervi avere quel riguardo che potrebbe essere del caso.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del signor deputato Fara-Forni, per la trasmissione di queste petizioni alla Commissione incaricata dell'esame del bilancio delle finanze.

(La Camera approva.)

**BERTOLINI.** Il signor Mottura narra di essere stato impiegato dal Governo francese nell'amministrazione dei *diritti riuniti*, ed essere poscia stato ammesso a godere della giubilazione di lire 188 dallo stesso Governo. Dopo la Ristorazione sabauda, fu privato indebitamente, secondo egli dice, della sua pensione; perciò fu costretto di entrare nell'arma dei carabinieri reali, per provvedere alla propria sussistenza. L'anno scorso, nell'ultima Legislatura, diede una petizione a questa Camera affinchè fossero riconosciuti i suoi antichi diritti; la Camera pensò che egli avesse ragione, e quindi mandò la di lui petizione al Ministero delle finanze, il quale alla sua volta la mandò al Ministero della guerra e marina, affinchè fosse concessa al petizionario la pensione qual militare.

Da questa deliberazione del Ministero delle finanze, il Mottura verrebbe a patirne grave danno; poichè la pensione che gli sarebbe dovuta, come antico militare, ascenderebbe a sole 50 lire circa, mentre la giubilazione di cui venne privato ascende a lire 188.

Ora egli rinnova la sua petizione, la quale porta il numero 2813; e così prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

Per non chiedere nuovamente la parola, prego sin d'ora la Camera a dichiarare anche d'urgenza la petizione 2816, la quale è data dal signor notaio Bernardino Pozzi ed altri 104

abitanti del comune di Varzi; con essa si chiede la diminuzione del diritto del porto d'armi e del permesso di caccia.

Questa petizione era già stata presentata a questa Camera, la quale l'aveva accolta favorevolmente e mandata al ministro delle finanze.

Ma finora nessun provvedimento essendo emanato, io prego anche la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione, sia perchè il Ministero non ha fatto caso della raccomandazione della Camera, sia perchè già altre simili petizioni furono presentate e dichiarate d'urgenza, sia anche perchè, o il ministro di finanze, o qualche deputato non tarderanno a presentare un progetto di legge tendente a regolare quest'importante materia. Perciò sarà utile che e il ministro e la Commissione che sarà eletta per esaminar questo progetto abbiano sott'occhio le ragioni addotte dai petizionari.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**BUNICO.** Colla petizione portante il numero 2729 il signor Michele Ronco si rivolge alla Camera perchè inviti il signor ministro della guerra a far cessare l'abuso invalso presso molti ufficiali e soldati di cavalleria di non più portare la coccarda nazionale.

L'oggetto di questa petizione richiede, a mio avviso, un pronto e severo provvedimento; io prego quindi la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

#### ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SUL SISTEMA STRADALE DELLA SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo al sistema stradale della Sardegna, rinviato dal Senato.

Esso è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 250.)

La discussione è aperta sul complesso della legge. Se nessuno domanda la parola, consulterò la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

(Posti successivamente ai voti i dieci articoli della legge, sono approvati.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	107
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	96
Voti contrari . . . . .	11

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DEGLI AVVOCATI AL PATROCINIO DAVANTI IL MAGISTRATO DI CASSAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti il magistrato di cassazione.

Leggo il progetto come fu emendato dalla Commissione, concepito nei termini seguenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 250.)

È aperta la discussione sul complesso della legge.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Signori, membro della Commissione di una legge diretta a consecrare un evidentissimo principio di giustizia coll'ammettere al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione tutti gli avvocati che esercitano il loro ufficio da dieci anni presso i tribunali d'appello di qualunque parte dello Stato, non so resistere, nell'aprirsi della presente discussione, al desiderio che provo d'intrattenervi per alcuni istanti sopra questo importante argomento.

A ben comprendere la necessità e la giustizia del principio che informa questa legge, io vi propongo di considerarlo sotto due distinti aspetti, vale a dire, sotto quello dell'interesse generale dei litiganti, e sotto quello della classe degli avvocati.

Sotto il primo aspetto l'ammissione è suggerita dal principio della libertà della difesa. Il ministero dell'avvocato è tutto di delicatezza e di confidenza; debb'essere libero ad ogni cittadino l'affidare la difesa della sua vita, del suo onore, dei suoi beni a quell'avvocato in cui egli ha riposta la sua stima, la sua confidenza.

Ben è vero che la gravità e l'importanza delle questioni le quali si recano davanti al magistrato di cassazione richiedono qualche guarentigia di esperienza e di ponderatezza nei patrocinatori; ma ove la scelta di questa cautela non si voglia lasciare all'accorgimento dei litiganti, i quali, guidati dalla pubblica voce e dal proprio interesse, ben di rado sbaglierebbero, l'azione della legge debbe limitarsi a stabilire norme generali, le quali tendano piuttosto a tutelare la scelta dei privati, che a scemare il diritto di esercitarla.

Tale si è la condizione che i patrocinatori delle cause di Cassazione debbono aver esercitata per dieci anni la loro professione dinanzi ad un magistrato di appello. In questo caso non v'ha negli avvocati privilegio di sorta, perchè si tratta di una condizione comune a tutti, ed i litiganti possono esercitare la loro scelta in un'ampissima sfera. Per certo, se la legge organica del 1847 si fosse contenuta in questi limiti, nulla vi avrebbe in essa di contrario e ripugnante allo spirito delle libere istituzioni che ci reggono. Un altro non meno importante motivo di convenienza e di pubblico vantaggio concorre per l'ammissione degli avvocati di qualunque parte del regno al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione, colla sola condizione anzi accennata.

Nella complicatezza somma della nostra processura civile, e nella molteplicità dei diritti giudiziari che colpiscono il litigante, noi dobbiamo avere l'occhio soprattutto ad evitarli maggiori ed inutili spese. Ora le spese sono certamente ben maggiori pel litigante in generale, se lo obblighiamo ad eleggersi un avvocato in Torino per condurre o disputare le di lui cause in grado di Cassazione, di quello che lo sarebbero, ove fosse in facoltà di conservare anche in grado di Cassazione il proprio avvocato, quand'anche non domiciliato a Torino, perchè ammesso da dieci anni da un magistrato di appello.

Nel primo caso, occorre al patrocinante di Cassazione un profondo studio di tutta la causa per potersi accingere alla compilazione degli opportuni memoriali, studio il quale, richiedendo spesso maggior tempo che non occorra per compilare gli occorrenti ricorsi e dispute, aggrava il cliente di una doppia spesa che sarebbe tutta risparmiata nel secondo caso, in quello cioè nel quale potesse essere assistito dallo stesso avvocato che iniziò la causa, e la diresse fino alla sentenza che forma oggetto della cassazione. Nè qui sta il tutto; l'esclusivo esercizio di un dato numero d'avvocati nella città, sede del magistrato di Cassazione, obbligherebbe tutti i litiganti delle altre provincie dello Stato, contro i quali è diretta

una domanda in Cassazione di una sentenza, ad abbandonare quell'avvocato che, dopo maturo studio, loro ottenne la vittoria della causa, nel quale ripongono tutta la loro stima e confidenza (e che forse più di ogni altro per la profonda conoscenza delle difficoltà della causa sarebbe in grado di condurre la difesa appo il magistrato di cassazione), per affidarla ad altro avvocato che il più delle volte non conoscono nemmeno, il quale deve fare un nuovo studio, a cui non possono certamente profittare i lumi acquistati con gran fatica dal precedente consulente. Ora io domando se ciò non sia ripugnante, non che ai principii della stretta giustizia, a quelli stessi della naturale equità.

Un altro inconveniente io voglio porre sott'occhio alla Camera, il quale sarebbe derivato dall'adozione del progetto di legge, tal quale fu dal Ministero presentato: nessuno ignora quanta influenza eserciti la topografica situazione delle varie provincie dello Stato sulla qualità delle transazioni alle quali si danno i loro abitanti, e quindi sulla varia indole delle cause, che si recano dalle varie provincie dinanzi al magistrato di cassazione. Così nelle provincie marittime abbondano i contratti di noleggio di bastimenti, di assicurazioni marittime, di cambio marittimo e simili, nei quali, quanto sono dotti e versati per lunga esperienza i patrocinatori stanziati in quelle provincie, altrettanto sono nuovi e digiuni quelli della capitale, comunque versati nelle altre parti del diritto.

Ora, posta la regola assoluta, che di necessità ogni qualunque giudizio di Cassazione debba essere esclusivamente trattato da un avvocato dimorante in Torino, non ne verrebbe solamente una violenza morale fatta alle inclinazioni dei litiganti, ma l'assurdo di preferire ad avvocati versati in uno special genere di cause, e così più idonei alla loro trattazione, altri avvocati, i quali per ciò solo che mai, o raramente, loro occorre di trattarne, sarebbero appunto quelli che l'interesse ben inteso dei litiganti vorrebbe fossero ad ogni modo lasciati a parte.

Adunque l'interesse generale esige che il patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione non sia un monopolio di pochi avvocati stanziati a Torino, ma si estenda a tutti coloro che esercitano questa nobile professione dinanzi ai magistrati d'appello del regno.

Quantunque questo sia il lato più importante della questione, tuttavia la medesima vuol essere eziandio trattata, come dissi da principio, sotto il rapporto degli effetti che la legge debbe produrre sull'intero ceto degli avvocati.

L'editto organico del 50 ottobre 1847, nello stabilire che gli avvocati del magistrato di cassazione sarebbero stati nominati dal Re e scelti, infra determinato numero, quelli che da dieci anni esercitassero la professione di avvocato, con facoltà ai medesimi di patrocinare presso gli altri magistrati e tribunali, eresse in favore di pochi individui (stati di poi nominati col regio brevetto del 27 novembre stesso anno in numero di 29) un privilegio il quale da due anni, mentre ferisce nell'amor proprio e nella riputazione la maggior parte dei patrocinanti stati esclusi in questa scelta, li priva dei diritti acquistati prima di questa legge, ed è ad un tempo cagione ai medesimi di grave scapito nell'esercizio della loro carriera.

Questi effetti sono troppo evidenti per abbisognare di lunga dimostrazione. E di vero, chi non sa che prima di questa legge gli avvocati tutti, i quali fossero stati ammessi a patrocinare dinanzi agli antichi Senati, ora magistrati d'appello del regno, erano eguali nel diritto di patrocinare dinanzi a qualsiasi tribunale o magistrato, tanto nei giudizi ordinari,

quanto nei giudizi straordinari, agitandosi materie di eguale importanza, è diretta allo stesso scopo cui tende in ora il magistrato di cassazione? Essi erano ammessi indistintamente a sostenere cause in cui si trattasse di annullamento di sentenza proferta *contra sacras constitutiones*, portavano la parola dinanzi al cessato Consiglio supremo di Sardegna, e peroravano nei giudizi di revisione diretti a cancellare in un terzo e supremo grado gli errori di fatto, come la Cassazione corregge nello stesso grado gli errori di diritto. Quindi l'esclusione della massima parte di essi dal magistrato di cassazione fu ad un tempo, e la privazione di un diritto acquistato colla libera concorrenza, fino allora dal Governo non solo rispettata, ma garantita agli avvocati; ma una tal qual nota d'incapacità e d'insufficienza a fronte dei pochi prescelti, la quale quanto dovesse ferire l'animo di chi esercita una professione che è tutta di credito e di reputazione, nessuno v'ha che nol vegga.

E siffatta esclusione, o signori, portò evidentemente la conseguenza di grave scapito nei loro uffizi, giacchè se dall'un canto il volgo de' litiganti s'accosta più volentieri ad un avvocato scelto dal Governo all'onore di patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, dall'altro vi trova la sua convenienza a farlo per non essere obbligato a cangiare di patrocinatore nel caso in cui un giudizio che si radica in prima istanza venisse in progresso a presentare argomento di Cassazione.

Il bisogno di riparare a siffatti inconvenienti, disdicevoli con un regime politico che ha per base la libertà e l'eguaglianza, fu talmente sentito dal Governo, che in tre distinte Legislature presentò a tale oggetto analoghi progetti di legge, nessuno dei quali per la breve durata della stessa Legislatura poté fino ad ora essere discusso.

Però non appena la nostra Commissione prese a disamina quello di detti progetti che fu dall'onorevole ministro guardasigilli presentato alla Camera, consentendo in ciò col voto espresso dalla maggior parte degli uffizi, ebbe a convincersi che la espressa condizione della residenza in questa capitale è una modificazione talmente ristrettiva della disposizione con cui si ammettono indistintamente tutti gli avvocati esercitanti dinanzi ai magistrati d'appello del regno da dieci anni, che falsando il concetto e lo scopo della legge, ne riduce l'uffizio ad ampliare di alcun che quel primitivo privilegio che l'editto organico del 30 ottobre 1847 conferiva a soli pochi patrocinanti della capitale.

Posta questa condizione nella legge, rimane illusorio il beneficio della medesima, sia rispetto ai litiganti, che rispetto agli avvocati delle altre provincie del regno, avvegnachè nessuno fra questi vi sarà che dopo di essersi con lunghi studi e con esercizio di dieci anni procacciata una clientela tutta locale, voglia abbandonarla per venire a stabilire la sua residenza in Torino, e dividere coi molti suoi colleghi quivi già dimoranti l'onore di patrocinare alcune cause dinanzi al magistrato di cassazione.

Ben so che da taluno mi si obietterà che il progetto ministeriale non conserva più ombra di privilegio per nessuno, dal momento che stabilisce una condizione alla quale potranno adempiere tutti quelli fra gli avvocati delle provincie che vorranno esercitare la loro professione dinanzi a quella suprema magistratura; ma io rispondo che con ciò non si fece che convertire in privilegio di fatto quello che era un privilegio di diritto, e che la concessione di una facoltà alligata a condizioni od impossibili, o difficilissime ad eseguirsi, non può, nè deve tenersi in alcun conto.

Togliendo impertanto la vostra Commissione la condizione

apposta dal Ministero della residenza in Torino, restituì alla legge quel principio di liberalità del quale dev'essere impressa, e provvide ad un tempo al maggior bene dei litiganti, all'interesse ed al decoro di una classe di persone che nessuno contrasterà essere fra le più benemerite della società.

Avvocato esercente da lunghi anni a Torino, io vo lieto dell'occasione che mi si è oggi presentata di rendere solenne omaggio di giustizia, di stima e di onore a tutti indistintamente i miei colleghi sì della capitale che della provincia.

**SICCARDI**, ministro di grazia e giustizia. Signori, io credo di dover dichiarare che accetto il principio posto innanzi dall'onorevole vostra Commissione coll'articolo primo del suo progetto, e che costituisce essenzialmente tutta la differenza tra il progetto che vi è proposto da lei, e quello che vi è presentato dal Ministero.

Io accetto quel principio per due essenziali considerazioni: la prima si è che, mercè dell'emendamento proposto, viene naturalmente a rendersi più libera la difesa, giacchè è lasciata in una sfera molto più ampia libera la facoltà ai litiganti, che vogliono ricorrere al mezzo straordinario della Cassazione, di scegliere quell'avvocato in cui credono di dovere più specialmente riporre la loro confidenza.

L'esercizio di questa facoltà viene anche ad essere agevolato dacchè essi potranno ricorrere ad un avvocato il quale si trovi presso di loro, senza essere obbligati ad indirizzarsi da parti talora remote dello Stato ad un avvocato residente nella capitale.

Non credo neppure che da questo provvedimento sia per risultare un doppio dispendio forzato a danno dei litiganti, giacchè sarà in piena facoltà di ciascuno di valersi del ministero di un avvocato solo, scegliendolo tra quelli che hanno residenza in Torino. Nè certamente fu intendimento della vostra Commissione, o sarà per essere quello della Camera che adoperandosi il ministero di due avvocati, questo maggior dispendio debba in fin della lite ricadere a carico della parte soccombente.

In secondo luogo poi non trovo che il progetto della Commissione alteri in alcune parti essenziali il procedimento presso il magistrato di cassazione quale venne ordinato dalla legge vigente.

Io trovo anzi che vi è già nella Legislazione esistente un elemento conforme a tale progetto; imperocchè in un regio biglietto che porta la data del 27 novembre 1847, col quale venne determinato il numero degli avvocati presso il magistrato di cassazione, veggio scritte queste espressioni:

« Volendo noi provvedere in conformità del disposto dell'articolo 27 del nostro editto 30 ottobre ultimo, circa la nomina degli avvocati presso il magistrato di cassazione, abbiamo considerato, che se le regole di procedere da osservarsi davanti lo stesso magistrato essenzialmente esigono che i detti avvocati risiedano nella capitale, permettono tuttavia di approfittare altresì per diversi atti dell'opera dei più distinti avvocati delle provincie, nell'interesse specialmente delle parti ivi dimoranti. »

Coerentemente a questa premessa, veniva così stabilito nell'articolo 3 della stessa regia provvisione:

« In ciascuno dei distretti dei senati di Savoia, Nizza e Casale, vi saranno pure due avvocati ognora residenti presso gli anzidetti magistrati; essi avranno la facoltà, » ecc.

Il progetto adunque non tende sostanzialmente che a rendere comuni a tutti gli avvocati residenti nelle provincie, i quali abbiano un decennio di esercizio di patrocinio, le attribuzioni che con questa regia provvisione si davano soltanto

a due fra gli avvocati residenti nel distretto di ciascun magistrato d'appello.

Premesse queste considerazioni, io vi prego, o signori, di permettermi di parlarvi brevemente di una petizione, il di cui oggetto è strettamente collegato colla discussione che ora è sottoposta al vostro giudizio, voglio dire della petizione che fu ripetutamente sporta dagli onorevoli signori causidici della capitale, allo scopo di venire ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione.

Non è senza rincrescimento che io mi muovo ad oppormi all'accoglimento di quest'istanza; le relazioni che io ho avuto coi signori causidici nel periodo in cui esercitai cariche nella magistratura non m'ispirarono certamente a loro riguardo altri sentimenti che d'interessamento e di stima; non posso tuttavia indurmi a credere che la loro petizione sia tale da poter venir accolta senza inconvenienti.

Questa petizione, secondo il mio parere, presenta alla Camera due questioni, l'una dall'altra distinta ed indipendente.

La prima questione, che io chiamerò legislativa, sta nel vedere se, avuto riguardo al pubblico interesse il quale nella materia di cui si tratta sta tutto nell'interesse dei litiganti; se, avuto riguardo alla natura speciale del procedimento introdotto presso il magistrato di cassazione, sia necessario, sia opportuno di ammettervi il ministero dei causidici.

Ove poi questa prima questione legislativa venisse negativamente risolta, allora ne sorgerebbe un'altra, tutta d'interesse privato, e che io chiamerei questione essenzialmente giudiziaria. Essa consisterebbe nel vedere se, in virtù dei titoli che si vennero allegando dai signori causidici nella petizione da essi presentata, sia loro dovuto un qualche risarcimento pecuniario per il danno che loro risulta dall'essere esclusi dal patrocinio dinanzi al suddetto magistrato.

Lo scioglimento di siffatta questione (come suole ad un dipresso accadere in tutte le questioni del medesimo genere) potrebbe dipendere dall'esame del diritto e del fatto.

Si dovrebbe a tal proposito investigare qual sia la natura dei titoli da essi invocati, e se l'autorità sovrana, che concedeva questi titoli, intendesse veramente di estendere il privilegio in allora ad essi accordato a titolo oneroso, a tutti indistintamente i tribunali, a tutte indistintamente le procedure che si creassero nell'avvenire; ovvero se la concessione dovesse credersi ristretta ai tribunali di natura analoga a quelli che in allora esistevano, e che soli hanno potuto essere contemplati dal sovrano concedente. Converrebbe esaminare se il sovrano abbia voluto, mercè di quella concessione, porsi in questa stretta, che qualunque volta intendesse di creare o nuovi tribunali, o nuove procedure, dovesse adattare questi tribunali e queste procedure all'ufficio dei causidici, ovvero dare ad essi, ad ogni nuova creazione, un nuovo compenso.

In linea di fatto converrebbe poi esaminare se veramente la Cassazione abbia recato loro un danno; giacchè dove non v'ha danno non può essere luogo a ragione di risarcimento; converrebbe esaminare se l'istituzione del novello magistrato abbia loro tolta una sola delle cause che sarebbero state commesse al loro patrocinio quando quest'istituzione non fosse stata creata, o se l'istituzione medesima non abbia piuttosto sotto un certo aspetto moltiplicate le cause che vengono al loro patrocinio affidate. Tutti sanno che prima dell'istituzione del magistrato di cassazione non vi era altro mezzo di ricorso contro le sentenze dei magistrati supremi, salvo quello della revisione, la quale non si concedeva, o almeno non si doveva concedere che per errori semplicemente di

fatto, e non mai per errori di diritto. Le concessioni di revisione erano poco frequenti; all'incontro col magistrato di cassazione rimane aperta la via del ricorso anche per errori di diritto, e le cassazioni delle sentenze non sono sicuramente infrequenti. È vero che nella più gran parte dei casi, in conseguenza di un rinvio, il procedimento delle cause diventa semplicissimo, giacchè consiste solo in un'udienza e nelle arringhe; ma in molti casi trovandosi nella sentenza una violazione di forme o di leggi sulla competenza, le cause ripigliano il loro corso, e rimane un largo campo all'esercizio dell'ufficio dei causidici.

Ripeto che le questioni sul cui merito dovrebbero influire tutte queste considerazioni, essendo in sè stesse giudiziarie, rimangono del tutto estranee ad ogni discussione del Parlamento, la quale deve versare unicamente sul punto di riconoscere se nell'interesse pubblico convenga o non di ammettere quest'elemento nella processura dinanzi al magistrato di cassazione.

Ridotta a questi termini la questione, io confesso, o signori, che in materia di legislazione furono sempre di autorità grandissima appresso di me gli esempi anche stranieri, quando sono generali, uniformi e costanti, perchè allora mi pare che l'esempio non deriva da pregiudicate opinioni, ovvero da specialità di circostanze o di luoghi, ma sì dalla natura stessa delle cose, la più sicura e certamente la miglior guida pel legislatore.

Quando vedo un'istituzione generalmente accolta dalle nazioni le più civili, le più inoltrate nei miglioramenti legislativi, non posso a meno di riconoscere in questa stessa uniformità un argomento grandissimo in favore di questa istituzione; come pure se la vedo generalmente accolta ed ordinata in una forma piuttosto che in un'altra, mi pare che se ne debba concludere avere quella forma in sè stessa grave fondamento di presunzione, che sia la più opportuna, la più conveniente.

Or bene, in tutti i luoghi in cui venne istituito un tribunale di cassazione, questa nobilissima creazione legislativa dell'età moderna, ovunque essa fu ordinata con quella purezza di principii che ritrasse fin dal suo nascere in Francia, in tutti i luoghi, ripeto, ove fu sotto varie denominazioni successivamente introdotta, io trovo che ne venne escluso il doppio ministero dell'avvocato e del causidico.

La questione si presentò ultimamente, nel 1832, nel Belgio; fu profondamente discussa, e venne negativamente risolta.

Cercando le ragioni di questo sistema con tanta uniformità accolto, io ne trovo quest'una: la natura delle questioni che si recano al magistrato di cassazione, e l'estrema semplicità delle forme di procedere dinanzi a questo magistrato, che è la necessaria conseguenza di quella.

Chiamato a giudicare, non il merito degli affari, ma la legalità delle sentenze, e correggere gli errori d'interpretazione di leggi sopra fatti già costanti, custode piuttosto della purezza e dell'uniformità della giurisprudenza, che non dei diritti e degli interessi dei litiganti, la Corte di cassazione non ammette quella lunga serie d'incombenti, che presso gli altri tribunali sono richiesti al chiarimento dei fatti, mediante le deduzioni ed il compimento delle prove, ed al cui retto e celebre indirizzo è così necessaria la solerte, vigile e intelligente opera dei causidici. Quanto è semplice e schietta, e non avviluppata, per così dire, dall'ombra dei fatti la natura delle questioni che si sottomettono al giudizio della Corte di cassazione, altrettanto è breve, semplice e spedita la procedura col di cui mezzo vengono alla decisione di quel magistrato proposte.

Tutta la procedura dinanzi alla Cassazione, o signori, consiste presso di noi come in tutti gli altri luoghi, ove esiste un'analogia istituzione, nello scambio di semplici memorie, di ricorso e controricorso, in cui sono per così dire teoricamente svolti i mezzi di diritto coi quali o si oppugnano, o si difendono le sentenze.

Una procedura così fatta, così semplice, così breve, perchè scinderla in due parti, per assegnarne una ad un avvocato e l'altra ad un causidico?

E qui mi occorre un'osservazione che mi sembra pur essa aver qualche peso; un Codice di buona procedura civile, o signori, è uno dei più difficili problemi che in questi tempi si presentino al legislatore; io vedo che anche negli altri paesi uomini di egregia fama si stanno indefessamente occupando di questo rilevantissimo oggetto con cui sono collegati tanti e così vitali interessi. Se guardo agli esperimenti che furono fatti in alcuni moderni Codici, trovo che in alcuni luoghi la soverchia semplicità e rapidità delle forme pone a qualche repentaglio la guarentigia dei diritti; in altri invece si volle procurare questa guarentigia con un cumulo di forme eccessivamente moltiplicate a pregiudizio dei clienti che ne hanno scapito e di tempo e di danaro.

Il problema è difficilissimo, e accade in questa materia ciò che bene spesso avviene in tutte le opere legislative, che l'amore del meglio nuoce all'amore del bene.

In mezzo però a questa varietà di opinioni e di sistemi io vedo sorgere come una tendenza generale ad escludere, o quanto meno a restringere a pochissimi casi il doppio ministero dell'avvocato e del causidico per la medesima causa. E per fermo questo doppio ministero nuoce talora all'unità del concetto, che tanto è necessario al buon indirizzo di una causa; moltiplica il dispendio dei clienti ed affievolisce la responsabilità, giacchè la divide.

Io non so, o signori, se noi potremo, nel meditare il nostro Codice di procedura civile, condurre la cosa ad una tale semplicità di forma che ci consenta di prescindere dal doppio ministero degli avvocati e dei causidici, ed anzi inclino piuttosto ad una contraria previsione; ma se pur sarà quel doppio ministero mantenuto, noi sarà certamente come un beneficio, ma come una necessità da tollerarsi per evitare inconvenienti maggiori. Or bene, questa necessità non esiste relativamente al magistrato di cassazione; perchè adunque ci porremo fin d'ora in contraddizione con principii universalmente riconosciuti, ammettendo il doppio ministero dinanzi ad un tribunale presso il quale da nessuna Legislazione vigente venne ammesso?

Per tutte queste considerazioni, o signori, io crederei che la domanda, quale venne proposta in quelle petizioni, non possa essere dal Parlamento accolta. (*Segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Miglietti.

**MIGLIETTI.** Compreso nel numero di coloro i quali furono ammessi al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione, io avrei quasi preferito di non prender parte alla discussione del progetto di legge che ci occupa attualmente, se non avessi creduto essere dovere di noi tutti di porre innanzi quelle osservazioni le quali, o per frutto di esperienza, o in seguito a studi, alcuno di noi creda nell'interesse della legge esporre.

Io respingo la legge proposta dalla Commissione ed adottata dal signor ministro di grazia e giustizia, in quanto che essa, mentre non provvede sufficientemente ai bisogni della amministrazione della giustizia, quanto al magistrato di cassazione, non provvede poi per altra parte sufficientemente

alla libertà che compete ad ogni cittadino di scegliere il suo difensore.

Io premetto che ho opinione essere assai meglio che sianvi avvocati i quali abbiano l'ufficio esclusivo di patrocinare dinanzi il magistrato di cassazione; ma mentre io esterno questa opinione, mi affretto nello stesso tempo a dichiarare che il privilegio, cioè quella esclusione introdotta in seguito alla legge 30 ottobre 1847 non è quale io la desidererei. Ben mi sovvegno che allorquando questa legge fu promulgata, e furono conosciuti i nomi di coloro che il Governo indicava come destinati ad assumere il patrocinio dinanzi allo stesso magistrato, vi furono freddure, e vi volle tutta l'amicizia e tutta l'intrinsichezza che esisteva tra i membri che compongono il foro torinese, perchè non nascessero dei mali umori che avrebbero potuto senza dubbio produrre una disunione. Il contegno che i più giovani serbarono in quella circostanza persuase i più vecchi che, siccome nulla ad essi poteva essere imputato, così non dovevano prendersi di mira, se erano stati particolarmente destinati per un siffatto ufficio privilegiato.

Ritornando dunque alla mia opinione, dico che è assai meglio che dinanzi al magistrato di cassazione patrocinino avvocati che abbiano un'esclusiva facoltà in un numero determinato, e ciò per due motivi. Primieramente, perchè io credo essere assolutamente necessario che l'avvocato, il quale è destinato a patrocinare le cause dinanzi al magistrato di cassazione, non sia distratto da una moltitudine di affari, onde possa avere il tempo necessario per compiere quegli studi teorici, e per trattare la materia con quella profondità che conviene onde la verità venga chiaramente dimostrata. In secondo luogo, perchè io credo che non sia conveniente che il merito d'una sentenza la quale dev'essere portata in Cassazione, sia giudicata da quello stesso patrocinante che la sostenne davanti al tribunale che pronunciò la sentenza stessa. Quando un avvocato si è incaricato di una causa, lo ha fatto senza dubbio conscienziosamente, e se il medesimo la sostiene non solo dinanzi al tribunale, ma dinanzi al magistrato d'appello, ella è cosa positiva che quest'avvocato è convinto che il cliente ha ragione, poichè altrimenti il medesimo non l'avrebbe sostenuta quanto meno nel giudizio di appellazione. Dobbiamo dunque noi lasciare a questo stesso avvocato il giudizio sul merito della sentenza stessa? Pare a me che non sia conveniente, e che sarebbe assai meglio, e nell'interesse della giustizia e nell'interesse del litigante, che l'esame sul merito di questa sentenza fosse demandato ad un altro, il quale, spoglio di ogni idea primitiva, spoglio di ogni prevenzione relativamente alla causa, considerasse la sentenza in astratto e ne giudicasse il valore in rapporto soltanto agli atti.

Questi, io dico, sono i motivi per quali io credo che assai più conveniente sarebbe che vi fossero dinanzi al magistrato di cassazione avvocati esclusivi. Ma questi avvocati dovrebbero, senza dubbio, astenersi dal patrocinare dinanzi agli altri magistrati. Questa sarebbe, senza dubbio, la mia opinione.

Ciò però io credo non si possa attualmente ancora ottenere, imperocchè gli affari i quali si presentano dinanzi al magistrato di cassazione non sono tali che otto o dieci avvocati di grido vogliano abbandonare le loro clientele attuali per assumere il patrocinio esclusivo di essi. Io spero che col tempo, procedendo ad una nuova organizzazione giudiziaria, si troverà modo perchè questa ammissione esclusiva possa avere il suo effetto nell'interesse della giustizia, e nell'interesse dei patrocinati. Intanto, ciò che preme è di far cessare il privilegio introdotto dalla legge 30 ottobre 1847.

Io dico quindi che la legge proposta dalla Commissione, ed adottata dal signor ministro, mentre non soddisfa ai bisogni della giustizia, in quanto che amplia la facoltà di disputare dinanzi al magistrato di cassazione, non soddisfa nemmeno al bisogno dei cittadini, nel lasciare cioè ad essi una libera difesa, in quanto che quella difesa che si vuol lasciar libera colla legge stessa si restringe. Dico in primo luogo: perchè la facoltà di disputare dinanzi al magistrato di cassazione si vuole accordata soltanto a quegli avvocati i quali patrocinano innanzi al magistrato d'appello? I motivi per i quali chiedesi la facoltà di patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione consistono essenzialmente perchè in tal modo si procura ai litiganti maggiori comodi, e si risparmiano ad essi maggiori spese. Ma io osservo: dinanzi al magistrato di cassazione s'introducono domande tanto contro sentenze pronunciate dal magistrato d'appello, quanto contro sentenze pronunciate dai tribunali di prima cognizione, e dai giudici stessi.

Ora, quel litigante il quale vuole provvedersi contro una sentenza pronunciata dal tribunale di prima cognizione, o dal giudice, non può avere questo vantaggio, se il medesimo deve ricorrere ad un avvocato, il quale patrocini dinanzi al magistrato d'appello. Quindi, per accordare una scelta libera ad ogni cittadino, sarebbe assolutamente necessario che questa facoltà non fosse ristretta a quei soli avvocati che patrocinano dinanzi al magistrato d'appello, ma fosse estesa indistintamente a tutti gli avvocati.

In secondo luogo, per essere ammessi davanti il magistrato di cassazione, gli avvocati devono avere dieci anni di patrocinio. Io credo che con questa limitazione si è voluto ottenere una guarentigia, relativamente alla capacità. Opino che questa guarentigia non può essere in tal guisa ottenuta, e che mentre non si ottiene tal guarentigia, si fa un atto per cui alcuni, i quali ben meriterebbero di essere compresi, son per effetto della legge esclusi.

Gli avvocati, per esempio, che patrocinano dinanzi al magistrato d'appello di Torino, se stiamo al giuramento che si presta annualmente, sommano al numero di 250.

Ma quelli che veramente patrocinano non arrivano forse al numero di 50. Fra tutti questi avvocati, cioè fra questi 250, almeno 200 hanno più di 10 anni di patrocinio, cioè 10 anni di giuramento. Essi adunque sarebbero necessariamente ammessi dinanzi al magistrato di cassazione.

Certo non si vorrà sostenere che molti fra questi avvocati, i quali assolutamente non intendono di esercitare il patrocinio, ma prestano il giuramento unicamente per appartenere ad un corpo, al quale hanno appartenuto nella prima loro gioventù, e dal quale non vogliono allontanarsi, abbiano la richiesta capacità, inquantochè i medesimi non hanno mai voluto fare gli opportuni studi. E intanto si escludono gli avvocati, i quali non hanno ancora 10 anni di patrocinio!

Ma, signori, se all'età di 28, di 30 anni, noi vediamo giovani, i quali siedono sul banco dei giudici, i quali assumono l'ufficio di avvocato fiscale; se all'età di 30 anni un cittadino rappresenta degnaamente la nazione in questo Consesso, io credo che all'età medesima possa esso ugualmente disputare una causa dinanzi al magistrato di cassazione.

Dirò di più: i giovani sono forse quelli i quali conoscono meglio la teoria del diritto, inquantochè essi hanno ancora freschi gli studi universitari, e quando i medesimi fossero esclusi da questo patrocinio, ne patirebbero gli stessi studi teorici, poichè così porrebbero questi giovani precisamente nella condizione di essere disgustati di essi. Dacchè se essi sanno che per 10 anni non sono ammessi dinanzi a quel ma-

gistrato, ove gli studi teoretici meritano distinzione, essi si applicheranno, come abbiamo fatto tutti noi, unicamente a quelli i quali servono più quotidianamente, e che sono sufficienti, od almeno lo furono per lo passato per avviarsi nell'avvocatura; epperò sarebbe utile, io dico, che non si precluda la via a questi giovani di patrocinare dinanzi ai magistrati di cassazione.

Ma, mi si dirà, che in quanto agli avvocati che hanno 10 anni di patrocinio, il cittadino, il litigante ne farà giustizia, inquantochè a quelli che non sono capaci, egli non si presenterà per consegnar loro una domanda di ricorso in Cassazione.

Io rispondo, che questa giustizia, e più rigorosa ancora, sarà fatta sui giovani che non hanno 10 anni di patrocinio; ma intanto la legge non li escluda.

Sono d'avviso, che non si potrebbe attualmente provvedere all'amministrazione della giustizia, nominando un numero, con elezione fatta dai colleghi, di avvocati i quali patrocinino esclusivamente dinanzi al magistrato di cassazione. Ma se non si può provvedere a questo bisogno della giustizia, devesi quanto meno provvedere alla libertà della difesa, al diritto, cioè, che ha ogni cittadino di scegliere liberamente un difensore, ed a questo diritto, io ripeto, non si provvede dal momento in cui nella legge si mantengono esclusioni.

Io credo poi, o signori, che in questa legge debba esservi anche alcun che relativamente ai procuratori.

Il ministro di grazia e giustizia parlò, esaminando la questione che presenta la domanda fatta dai procuratori, sotto due aspetti, cioè sotto l'aspetto legislativo, e sotto quello di giustizia e di convenienza.

Esaminandola sotto il secondo aspetto, il medesimo ha posto in dubbio, se i procuratori, a tenore della loro concessione, avessero diritto o non di poter patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione.

Questo dubbio non può elevarsi, in quanto che la concessione fatta ai procuratori di postulare fu non per privilegio, ma a titolo oneroso, e fu per postulare dinanzi tutti i tribunali, magistrati ed uffici costituiti in quel tempo e che potessero col tempo costituirsi. Ma si osserva che il magistrato di cassazione non ha recato danno alcuno ai procuratori, inquantochè, anzichè scemare il numero degli affari, li rende esso anzi maggiori. Questa è una verità positiva; molte sentenze, alle quali, prima della creazione del magistrato di cassazione era giuocoforza adattarsi, ora possono dal medesimo essere circoscritte, e quindi un nuovo giudizio s'instaura nel merito della domanda. Sotto questo aspetto i procuratori godono un vantaggio: ma perchè hanno questo vantaggio indiretto, devono intanto i medesimi essere privati del vantaggio diretto? Io non lo credo. Imperocchè, ritenga la Camera, che qui conviene distinguere accuratamente tra il diritto di difesa ed il diritto di postulare. Il diritto di difesa era per lo passato comune agli avvocati ed ai procuratori; ma gli avvocati non potevano postulare, dacchè questo era ufficio esclusivo dei procuratori. Essi soli potevano conchiudere, potevano proporre le dimande, potevano rappresentare il litigante dinanzi ai magistrati, ed i procuratori per effetto delle loro concessioni non solo avevano il diritto di postulare, ma avevano nello stesso tempo il diritto di disputare e di difendere il litigante, e ciò in concorso degli avvocati; e vediamo tuttodì, che dinanzi ai tribunali, dinanzi al magistrato d'appello, il procuratore che postula, difende il cliente in contraddittorio di un avvocato. Gli è ristrettivamente a siffatto diritto di postulare che i causidici, a termini

della concessione loro fatta, avevano un privilegio, un diritto esclusivo. Tale diritto venne modificato colla creazione del magistrato di cassazione, inquantochè fu data agli avvocati la facoltà di postulare dinanzi al magistrato medesimo. Ciò posto, io dico che con quell'editto si derogò alla concessione fatta ai causidici, il che non potrebbe dirsi se l'avvocato si limitasse a difendere il cliente. Per tali motivi, io penso essere opportuno che in questa legge si determini in qual modo si debba provvedere all'interesse dei causidici, onde risarcir il danno che lor venne con la legge stessa arrecato.

Il ministro di grazia e giustizia, esaminando quindi la questione sotto l'aspetto legislativo, condusse la questione sul punto di vedere se, avuto riguardo al pubblico interesse, sia utile l'ammettere i procuratori dinanzi al magistrato di cassazione.

A tale proposito io convergo coll'onorevole ministro che ben sarebbe a desiderarsi che, in una nuova organizzazione giudiziale, sia tolta questa inutile formalità di richiedere la presenza dei causidici, quando il solo avvocato porta utilmente la parola.

Ma noi non siamo ora in questo caso, noi siamo invece nel caso in cui i procuratori ci dicono: noi avevamo al pari degli avvocati il diritto di difendere dinanzi ai magistrati; noi avevamo ad esclusione degli avvocati il diritto di postulare.

Questo diritto deve o no essere mantenuto? Questo diritto, io dico, può mantenersi quando i procuratori fossero essi pure stati ammessi per postulare dinanzi al magistrato di cassazione.

La questione fu esaminata nelle nuove organizzazioni giudiziarie degli Stati stranieri, se cioè fosse utile ammettere questa concorrenza; e tutti convennero nel dire che questa concorrenza era cosa assolutamente dannosa, che non riesciva ad altro che a dispendio, e che la medesima doveva essere tolta.

Ma quando si trattò di vedere se in una nuova organizzazione giudiziaria, per effetto della medesima, i procuratori che avevano un diritto acquistato o per concessione fatta dallo Stato, o per lungo uso, o per altro modo qualunque, potessero non essere privati del loro diritto, allora la questione fu portata sopra un altro terreno, ed a questi procuratori fu mantenuto il diritto, o data un'indennità.

Così pure quando fu stabilita la Corte di cassazione in Francia, gli *avoués* furono ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, e solo fu loro imposto l'obbligo di optare, ma non furono esclusi. Si trovarono nella condizione stessa in cui si trovavano gli avvocati quando furono ammessi, purchè optassero.

Così egualmente nel Codice di Ginevra, il quale è senza dubbio il più semplice di tutti, esistevano cinque procuratori, i quali furono ancora mantenuti non ostante che nella nuova organizzazione giudiziaria, quando si trattò di riformare il Codice, siansi tolti affatto i procuratori, e siasi il diritto di postulare attribuito direttamente agli avvocati.

Egli è perciò, che, non perchè io abbia desiderio che i procuratori siano ammessi dinanzi al magistrato di cassazione, ma perchè io credo che necessariamente debba provvedersi in qualche modo al loro interesse, ho voluto notare questi fatti.

Spero quindi che questa legge sarà almeno respinta nel senso in cui fu proposta.

(Il presidente Pinelli lascia il seggio presidenziale, il quale viene occupato dal vice-presidente avvocato Gaetano Demarchi.)

Presidenza del vice-presidente avvocato DEMARCHI.

**PICCON.** Come membro della Commissione, io prendo la parola onde appoggiare il progetto tale e quale il medesimo venne proposto; e se non mi riuscirà di difenderlo con quella facondia tutta propria del signor guardasigilli, spero almeno di poter combattere gli argomenti che sono stati adottati contro la legge medesima dall'onorevole signor preopinante.

Questi ha principiato per sostenere, che sarebbe cosa più utile di ammettere il patrocinio esclusivo dinanzi alla Corte di cassazione, in modo cioè che gli avvocati incaricati delle cause di Cassazione non potessero patrocinarne verun'altra.

Veramente se la quistione si dovesse portare sopra questo terreno, io sarei anche della sua opinione: imperciocchè tengo per fermo che gli avvocati i quali non avessero verun'altra occupazione, salvo quella di patrocinare le cause di Cassazione, avrebbero altresì maggior tempo di approfondire il merito delle quistioni, e di portarle più mature dinanzi alla decisione del magistrato.

Ma siccome lo stesso onorevole preopinante ha poi conosciuto che nello stato attuale delle cose non sarebbe possibile di rinvenire dieci o dodici avvocati della capitale i quali volessero rinunciare al diritto di patrocinare nelle altre cause per dedicarsi al patrocinio esclusivo di quelle di Cassazione, quindi è che questa quistione deve restare perfettamente estranea, giacchè egli stesso riconosce non essere ciò praticabile.

Ma io dico, da questa osservazione dell'onorevole preopinante, risultarne già un argomento favorevole all'ammissione di tutti gli altri avvocati, i quali abbiano 10 anni di patrocinio. Imperciocchè con ciò si farà sì, che le cause di Cassazione saranno divise tra i molti avvocati di tutto il regno; ed allora quell'avvocato che ne avrà una sola, o due, quando anche abbia altre occupazioni, non lascerà di studiare perfettamente, e di portarle istruite in modo perfetto, e corredate di tutti i principii di diritto alla decisione del magistrato di cassazione. Ma l'onorevole signor preopinante ha poi creduto che la legge proposta dalla Commissione non fosse una legge abbastanza liberale per due sostanziali ragioni. Prima di tutto, perchè si sono solo ammessi gli avvocati che già patrocinavano dinanzi ai magistrati d'appello, e non si è tenuto verun conto de' patrocinanti dinanzi ai tribunali di prima cognizione, quand'anche possano portarsi in Cassazione alcune cause, le quali non hanno ancora percorso il secondo grado di giurisdizione, anzi di quelle altresì giudicate da un semplice giudice di mandamento: ma io avverto a questo proposito che l'argomento prima di tutto proverebbe troppo, perchè entrando in questo sistema converrebbe anche ammettere a patrocinare le cause di Cassazione da una sentenza pronunciata da un giudice di mandamento quelli stessi o notai o causidici i quali hanno patrocinata questa causa dinanzi allo stesso giudice di mandamento; e certamente non credo che l'onorevole signor Miglietti vorrà spingere tant'oltre il favore di ampliare il beneficio di questa legge.

Avverto poi che gli avvocati patrocinanti dinanzi ai tribunali di prima cognizione possono, con tutta facilità, farsi ammettere a patrocinare dinanzi ai magistrati d'appello, giacchè essi dopo di avere fatto la pratica, possono altresì aggiungere un terzo anno di pratica dinanzi ad un magistrato d'appello, ed in tal modo anch'essi dopo che avranno i dieci anni di esercizio potranno essere ammessi a patrocinare le cause di Cassazione.



Io dico anzi che la disposizione, la quale ammetta soltanto gli avvocati patrocinanti dinanzi ai magistrati d'appello, col tempo dovrà riuscire utile in questo senso, che anche gli avvocati patrocinanti dinanzi ai tribunali di prima cognizione si faranno poi ammettere a patrocinare dinanzi ai magistrati d'appello, e così dopo dieci anni avranno anch'essi il diritto di presentarsi dinanzi al magistrato di cassazione.

Non regge dunque il dire che la legge sia meno liberale per aver escluso gli avvocati ammessi a patrocinare dinanzi ai tribunali di prima cognizione. L'onorevole opponente ha poi anche sostenuto che non vi è motivo alcuno per il quale si debbano ammettere gli avvocati aventi dieci anni di esercizio ed escludere tutti gli altri, giacchè anche un cittadino prima che abbia dieci anni di esercizio può essere un buonissimo magistrato, può sedere nel Parlamento, e perciò non vi è motivo alcuno per escluderlo. Io ammetto con tutta facilità che realmente si trovano dei giovani i quali prima di aver l'età di 30 o 31 anni possono talvolta essere forniti di tanti lumi da poter patrocinare perfettamente una causa di Cassazione: ma avverto che questa non è un'esclusione la quale possa ravvisarsi per odiosa, imperciocchè il giovane anche fornito di straordinario talento dovrà certamente pervenire a quell'età in cui abbia li dieci anni di esercizio, ed allora il medesimo vi sarà ammesso come qualunque altro. Questo dunque non può essere un motivo di disgusto, dacchè egli è sicuro, purchè viva più di dieci anni, dopo di essere ammesso al patrocinio, di giungere poseia a quell'età in cui sarà ammesso a patrocinare le cause di Cassazione. Intanto egli si approfondirà vicinissimamente negli studi già fatti, patrocinando dinanzi ai magistrati di appello, per esservi poscia ammesso.

Si è soggiunto che l'ammissione degli avvocati aventi 10 anni di esercizio non presenta forse sufficiente guarentigia, perchè, si dice, in Torino, a cagion d'esempio, vi sono 200 circa avvocati i quali prestano annualmente il giuramento, e tutto al più non ve ne sono che 40 o 50 i quali patrocinino le cause, esercitino con profitto la professione. Ma a me pare che è appunto perchè ciò si verifica fra gli avvocati ammessi a patrocinare dinanzi ai magistrati d'appello, che non presenta inconveniente di sorta, giacchè gli avvocati sono tutti conosciuti nelle provincie, nè i clienti possono ingannarsi sulla scelta, perchè essi non si rapportano solamente al calendario in cui sono descritti i nomi, ma domandano informazioni, talchè non vi sarà neppure inconveniente di sorta alcuna di ammettere gli avvocati soltanto i quali hanno 10 anni di esercizio.

Ve ne saranno certamente di quelli che avranno 10 anni di esercizio, ed a cui non ricorreranno i litiganti, ma ciò non può dirsi che sia un motivo per cui la legge non dia una garanzia sufficiente ai litiganti. Questa garanzia consiste nella pubblica opinione, consiste nella riputazione che l'avvocato si fa, e per i suoi talenti, e per le personali sue qualità.

Io credo che non accadrà mai che uno sia per essere ingannato, per ciò solo che siansi ammessi alcuni avvocati i quali effettivamente non esercitino la loro professione. Adunque io sostengo che la legge non può riguardarsi come odiosa, nè sotto l'uno, nè sotto l'altro dei rapporti che sono stati presentati dall'onorevole proproponente.

Resta a dire una parola in quanto concerne ai procuratori; ed io certamente, il quale ho sempre avuto ed ho molti rapporti coi procuratori, sarei il primo a difenderli quando i medesimi fossero esclusi dal patrocinio, dalla postulazione delle cause in Cassazione per qualche motivo che non si deducesse dalla utilità stessa dei litiganti, dalla utilità stessa

della difesa, e devo, per quanto a me spetta, confessare che i procuratori tutti della città in cui io esercisco si sono sempre condotti in modo così onorato da meritare pienissima la confidenza di qualsiasi litigante.

Ciò nullameno, io dico col signor guardasigilli che la difesa delle cause in Cassazione è così semplice, così breve, che non esige un doppio ministero.

Nelle altre cause in cui vi sono tante formalità da essere adempite, tanti atti da essere presentati nel lungo corso in cui la causa si istruisce, il ministero dei procuratori è utile, ed io lo credo anzi indispensabile, imperciocchè l'avvocato che lavora nel suo studio non può nello stesso tempo pensare all'istruttoria delle cause. Ma per quanto concerne le cause di Cassazione, la difesa consiste nella presentazione di un semplice ricorso, il quale, ove la legge venga adottata, sarà per lo più sottoscritto da uno degli avvocati patrocinanti dinanzi al magistrato d'appello. Fatta la presentazione del ricorso, non vi è quasi istruttoria se si eccettua l'obbligo di far intimare il ricorso coll'annesso decreto, obbligo il quale i procuratori residenti nella capitale non potrebbero il più delle volte neppure adempiere essi stessi, il che rende necessario che si rapportino alla confidenza di una persona nel luogo dove deve essere fatta l'intimazione, la quale, una volta eseguita, non rimane più altro che la difesa da farsi dinanzi al magistrato. Io non vedo perciò che si debba ammettere il ministero del procuratore per questa difesa solo per uno o due atti, i quali dovrebbero essere da essi sorvegliati.

Non vi è poi ordinanza di procedura di sorta alcuna nè prima, nè dopo la sentenza, nè anco per la tassazione delle spese, giacchè la Corte di cassazione ha preso il sistema di tassare le spese nella sentenza medesima. Quindi il ministero dei procuratori nelle cause di Cassazione sarebbe perfettamente inutile: nulla dirò del diritto che possono avere i procuratori di essere indennizzati, perchè non intendo che essi siano pregiudicati. Se i titoli che dessi hanno esposti nella loro petizione sono tali da dar loro un diritto d'indennità, per non patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, essi faranno valere le loro ragioni giudizialmente, od in quell'altro modo che meglio stimeranno.

E certamente loro verrà compartita giustizia: ma quanto alla parte legislativa, pare che l'esclusione che apporia questa legge sia sufficientemente motivata, chè non sia necessario il loro ministero per le cause di Cassazione.

Quindi io appoggio il progetto della Commissione.

**MELLANA.** Sorgo a difendere il progetto della Commissione, al quale però mi riservo di proporre qualche emendamento: intanto voglio confutare alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Miglietti; esso combatteva la legge, perchè, come diceva, non era abbastanza liberale, e poi conchiudeva col proporre rimanessero le cose nello stato attuale, fino a che non si possa estendere ancora più il privilegio, cioè si possa ridurre il numero degli avvocati ammessi a patrocinare innanzi al magistrato di cassazione al numero di otto, riservandosi solo a sancire un tale privilegio, quando il numero delle liti portate innanzi a questo magistrato fosse accresciuto per modo da poter mantenere lautamente questi otto avvocati privilegiati.

Per quanto sia stato esteso ed elaborato il discorso dell'onorevole Miglietti, non potrà esso stesso negarmi che, spogliato d'ogni pompa di dicitura, esso si restringa alla discordante proposizione che io ho posta a nudo.

Ma io nego che si possa domandare illiberale la legge che ci è sottoposta. Vi sono anche in liberalismo varie gradazioni: ma se questa può essere migliorata nel senso di dare in essa

un maggiore sviluppo al principio liberale, non si potrà però dare ad essa la taccia d'illiberalismo, perchè essa tende a fare cessare un privilegio: comunque però non si poteva ad essa dare una tale taccia da chi propugnava la teoria di un più ristretto privilegio; a meno che (e ciò non voglio supporre) si voglia gridare libertà, per giungere più facilmente a far trionfare il contrario principio.

Se s'intende parlare di assoluta libertà, ognuno vede che essa richiederebbe che si potesse da ogni cittadino prestare il suo patrocinio a qualsiasi altro cittadino che abbia in esso riposta la sua fiducia, e che quindi ogni legislativa disposizione in merito agli avvocati ed ai causidici si dovrebbe considerare come un attentato alla libertà dei cittadini. Rimane quindi a vedere se la società possa porre un limite a questa assoluta libertà. Io opino affermativamente, perchè credo che la legge, fissando le qualità che devono avere i cittadini per prestare agli altri l'opera loro di patrocinare presso i magistrati, non opera nell'interesse di questi pochi individui, sibbene in quello di tutti gl'individui che compongono lo Stato. Infatti, ove la società non si valesse della sua facoltà tutoria, potrebbe sovente avvenire che cerretani e ciarlieri s'impossessassero indegnamente dell'altrui fiducia. Per evitare a questi inconvenienti la legge dice a tutti i cittadini: eccovi gli uomini ai quali voi potete ricorrere per patrocinio con qualche morale garanzia; prima di additarveli, io li ho sottoposti a studi e ad esami universitari, a tirocinii di pratica presso altri giudicenti. Io, nemico dell'abuso o del troppo uso di autorità tutoria che da taluni si vorrebbe dare ai Governi, in questo caso però l'ammetto; e si osservi che è adottata presso tutte le più libere nazioni.

Ora la legge che ci è sottoposta che cosa vuole? Essa vuole annullare un privilegio che esiste, e, valendosi dell'autorità tutoria di cui può valersi in questo caso il legislatore, vuole dare una garanzia ai cittadini. Diceva lo stesso onorevole deputato, che al magistrato di cassazione sono riservate le cause di maggiore importanza, e richiedersi in chi doveva innanzi a quello perorare maggior copia di lumi e di scienza, massime teoretica: ebbene, la legge crede che in questo caso si debba dare una maggiore garanzia ai cittadini. E questa garanzia la dà con una disposizione generale la quale esclude il privilegio. Con questa legge poi si annulla un esistente privilegio: e siccome io non sono molto uso a vedere il Ministero a farsi iniziatore di tali provvedimenti, quindi in queste rare occasioni io mi faccio un debito di sostenerlo; massime che l'iniziativa partendo da esso veggo probabile l'attuazione di un tale beneficio. Se poi s'intendesse di voler diminuire a più pochi anni d'esercizio questa precauzione che la legge crede di dover stabilire per dare una garanzia ai cittadini, allora la cosa cambia d'aspetto, ed io sarò con coloro che vorranno restringere il patrocinio precauzionale presso di un magistrato d'appello a soli quattro anni. Ma il dire che la legge, la quale vuol togliere un privilegio e mettere una cautela puramente in pro dei cittadini, non sia liberale, io non posso ammetterlo, come non ammetto per altra parte le considerazioni che furono anche fatte dal deputato Miglietti sulle teorie di vantaggi in pro dei causidici e degli avvocati. Io credo che il legislatore non deve preoccuparsi se non che del vantaggio dei cittadini che invocano la giustizia, e non mai di quelli degli avvocati e dei causidici.

Quest'arte liberale è un'industria come tutte le altre: colui che vuole applicarvi è solo giudice se possa o non venirgli: ma la legge che accetta gli avvocati ed i causidici come una mera necessità sociale, non deve preoccuparsi di procurare ad essi lucro o vantaggi: ogni volta che una spesa

è inutile pel litigante, diviene ingiusto il sancirla in solo pro dei patrocinatori.

Un'altra ragione che mi fa propendere per l'adozione della legge si è questa: ove a tutti gli avvocati, ed anche come pare voglia il signor Miglietti, fosse fatta facoltà di sporgere ricorso in Cassazione, ne verrebbe il caso che si toglierebbe a questo ufficio una tal qual imponenza, o meglio responsabilità, la quale fa andar cauti i giudicenti: una gran parte, non fosse altro che per ambizione, vorrebbero che fosse detto che essi pure si sono presentati a questa suprema magistratura, ed indurrebbero i loro clienti a nuove ed inutili spese: e si aggraverebbe così questo magistrato, il quale presto dovrebbe essere duplicato di numero per poter lavorare a depellire dei ricorsi. Si noti però che intendo solo parlare di cause civili: giacchè io sono d'avviso che in criminale, stante l'assoluta libertà di difesa che deve mantenere in tutta la sua integrità, non può ammettere niuna di quelle restrizioni che io approvo nelle cause civili.

Non niego all'onorevole Miglietti che vi possono essere dei giovani avvocati sortiti appena dall'Università, o degli avvocati ammessi a patrocinare solo presso i tribunali di prima cognizione, capaci di meglio difendere un cliente in Cassazione di quello lo possano essere avvocati che abbiano perorato per dieci anni presso il magistrato d'appello; anzi aggiungo che vi possono essere procuratori, ed altri, più capaci per questa bisogna: ma queste sono eccezioni, e la legge deve essere generale, nè può tener conto delle eccezioni; mi si trovi un'altra regola generale che garantisca i cittadini meglio di quello lo faccia la presente legge, ed io ben volentieri l'accetto.

Molto meno poi posso accettare le teorie svolte dal deputato Miglietti sui diritti acquistati dai procuratori. Bisogna andare ben cauti nel ciecamente porre in campo questo principio. Se una nazione tutte volte che vuole incamminarsi sulle vie del progresso e distruggere un inutile o dannoso passato, per creare un utile e ragionevole presente, dovesse sempre o rispettare o indennizzare i così detti diritti acquistati, non so come si potrebbe camminare. Anche il privilegio del foro i preti lo chiamavano un diritto acquisito: se si avesse voluto indennizzarli a ragione di loro domande, quell'anticaglia non sarebbe mai scomparsa dal nostro suolo. Non nego che vi possano essere diritti acquistati i quali vanno religiosamente rispettati; ma bisogna andar cauti nel definirli. Un Governo non può mai alienare il benessere o l'imprescrittibile diritto che ha una nazione di progredire; quindi non può mai fare in perpetuo alienazione di diritti in contraddizione a quello supremo di progresso. Quando il bisogno, l'utile, ed il ben essere della nazione lo esigevano, si sono fatte e si potevano fare delle concessioni, ma quelle divengono nulle dal momento che cessano le ragioni per cui vennero fatte.

Ma si risponde, i causidici hanno acquistato a titolo oneroso il diritto di postulare presso i magistrati; ebbene, se il legislatore ora credesse utile e giusto il ritirare loro questo diritto, non avrebbe altro che a restituire ad essi quel tanto che essi hanno pagato per ottenerlo. Ciò certo non farebbe molto piacere ai signori causidici di Torino, eppure essi che vorrebbero dare tanta estensione al loro diritto acquistato, bisognerebbe pure che vi si acquietassero, se il bene del paese richiedesse una mutazione di Legislatura a questo riguardo. Mi ricordo che quando venne restituito a Casale il Senato, che contro i trattati le era stato tolto, il Governo incamerò tutte le procure che da prima aveva alienate, e rimborsava il solo prezzo primitivo in lire 2500, quando invece a quest'epoca esse valevano in comune commercio dalle di-

ciasette alle venti mila lire: ora però non è il caso di ciò, solo accennavo a questo fatto per dirè che si deve andar cauti a porre troppo avanti questa pretesa di diritti acquistati. Nego poi che qui vi sieno diritti acquisiti: la legge antica concesse, e solo poteva ad essi concedere di postulare presso i magistrati che esistevano; non poteva però fare tale concessione in perpetuo e presso cose ignote. La Cassazione allora non esisteva, ora fu istituita: quale nuova istituzione, essa fu istituita secondo gli ammaestramenti del tempo, il quale esige che non si ponga una doppia spesa di avvocato e di causidico, perchè inutile a chi ricorre in Cassazione: ora, chi oserebbe dire che si debbe fallire all'insegnamento della filosofia, solo perchè i causidici hanno un antico diritto di postulare? Ma se andassimo avanti con queste pretese, un qualche giorno i causidici di Torino verrebbero a dirci che essi soli hanno diritto di postulare presso il Consiglio di Stato e presso i poteri dello Stato. Conchiudo aderendo alla legge, salvo a proporre alcuni emendamenti per nulla contrari allo spirito nel quale essa fu dettata.

**MIGLIETTI.** Ho detto veramente che lo stabilire avvocati esclusivamente davanti il magistrato di cassazione non era cosa che potesse attualmente ottenersi, ed ho addotto la ragione, che difficilmente forse potrebbero ora rinvenirsi otto o dieci o dodici avvocati, quanti cioè se ne richiedono, i quali credessero di dover abbandonare le loro clientele per applicarsi esclusivamente al patrocinio di tali cause, ma non ho detto che non vi fossero attualmente affari sufficienti per mantener bene questi avvocati. Ciò che ho detto si è, che molti fra gli avvocati crederebbero di non poter, neanche nell'interesse della giustizia, abbandonare una moltitudine di affari che essi trattano, per applicarsi ad affari nuovi, ma non l'ho detto sotto il rapporto dell'interesse. Si è detto in secondo luogo, che la legge toglie il privilegio. Ma ciò non è. Vi era un privilegio ristretto, ora vi sarebbe per essa un privilegio un po' più ampio. In sostanza, prima vi erano soltanto venti avvocati i quali patrocinavano, postulavano dinanzi al magistrato di cassazione; d'ora in poi ve ne sarebbe un numero maggiore, ma ve ne sarebbero tuttavia molti, i quali sarebbero esclusi. L'esclusione forma sempre un'eccezione, un privilegio, e se la legge stabilisce un'epoca dopo la quale chiunque, il quale abbia fatto gli studi teoretici, può essere ammesso al patrocinio delle cause, non vedo il motivo per cui in questa condizione speciale, relativamente a questi magistrati, si voglia un maggior esercizio. Si è osservato, che dinanzi questi magistrati sono portate materie, le quali richiedono studi più severi, ed io l'ammetto. Osservo però che, dal momento in cui la legge abbandona la scelta, ed ammette tutti gli avvocati dopo un decennio di patrocinio, essa rinuncia a siffatta cautela, perchè tra i detti avvocati molti ve ne sono, i quali per propria volontà non hanno atteso agli studi severi che vennero poc'anzi accennati.

Gioverà all'incontro avvertire che tra i giovani avvocati che non hanno ancora esercitato per un decennio il patrocinio, ve ne sono non pochi, i quali potrebbero sostenere una causa dinanzi al magistrato di cassazione, non solo convenientemente, ma eziandio con plauso. Ciò posto, se noi vediamo tuttodì dei giovani, i quali non hanno per anco toccata l'età di trent'anni, i quali patrocinano con buonissimo successo avanti i magistrati d'appello, perchè, domando io, tal cosa sarà loro vietata dinanzi al magistrato di cassazione?

E qui è anche d'uopo che ben si rifletta che il giovane, il quale ha compiti gli studi universitari, non debbe avere avanti di sè la prospettiva di un'aspettazione di dieci anni

per poter assumere la difesa di una causa avanti il primo magistrato dello Stato.

Questi sono i motivi per i quali io stimo che la legge non provveda convenientemente alla libertà della scelta della difesa. Imperocchè, tornerò a dirlo, se si vuol derogare al principio di una limitazione, la quale non è necessaria alle occorrenze della giustizia, e, dirò di più, odiosa nel senso che dà un privilegio, questa limitazione deve interamente venir tolta. Fate adunque sparire tale privilegio, ammettete dinanzi a questo primo magistrato tutti coloro che sono nella condizione di poter patrocinare, e lasciate poi che i cittadini, che i litiganti scelgano il giureconsulto che essi stimino più capace.

Per quanto concerne poi i causidici, io prego anzitutto la Camera ad avvertire che io non intendo che i medesimi siano ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione in compagnia degli avvocati; questo non è ciò che io ho detto; e con questa osservazione credo di rispondere all'onorevole deputato Piccon.

Io dico, che al momento in cui emana la legge vi sono gli avvocati i quali hanno il diritto della difesa, vi sono i procuratori i quali, secondo la mia opinione, hanno il diritto di postulare, e di difendere. Quanto al diritto di postulare io dico, che, a termini delle loro concessioni, è ad essi esclusivo. Ora io dico che quando emana la legge, e che trova persone le quali hanno un diritto, deve rispettarlo.

Se per cause di pubblica utilità è necessario che questo diritto cessi, io non contendo che la legge possa provvedere, ma dico che nello stesso tempo deve nella legge stessa esservi una parola, la quale accenni al danno, ed alla indennità che deve ai medesimi essere prestata.

**MELLANA.** Prendo ancora la parola, perchè non voglio si faccia credere che io difenda un privilegio, giacchè io non ne difenderò mai alcuno, sempre mi troverò a campo contr'essi: nella proposta legge non posso ammettere che vi sia privilegio.

L'onorevole preopinante dice esistervi questo privilegio perchè, esso ragiona, ora sono ammessi soli 20 fra 200 a patrocinare in Cassazione; voi, è vero, ne ammettete per esempio 500, ma ne rimarranno sempre alcuni che ne sono esclusi. Non so cosa intenda per privilegio l'onorevole opponente. Li 20 ora ammessi lo sono per privilegio, non perchè sieno soli 20; ma perchè furono ad arbitrio dispoticamente prescelti dal Governo; ma ora la disposizione generale d'ammissione è generale, e per legge è libero a tutti il porsi in grado di aspirarvi; quindi il privilegio più non esiste nella nuova legge.

Io domando all'onorevole preopinante se la legge stabilisce un privilegio quando dice: « Nessuno potrà patrocinare avanti i magistrati d'appello, a meno che abbia ottenuta la laurea ed abbia fatto due anni d'esercizio presso un avvocato patrocinante, ed un anno d'esercizio presso l'avvocato dei poveri. » Io credo che non vorrà dire che sia stabilito un privilegio quando è una misura generale per tutti, una misura non dettata da sentimenti di favorire i patrocinanti, ma consigliata dal bisogno di premunire i litiganti, una garanzia cioè in favore dei cittadini.

Se quella disposizione non può dirsi un privilegio, come si potrà di tale enormezza accusare la presente legge, la quale, partendo da eguali considerazioni, e da un eguale diritto, non mira che a fissare la garanzia che sia più utile di dare ai cittadini nella loro scelta di un patrocinatore presso la Corte suprema? Io sono d'avviso, anzi ho già accennato che intendo di restringere a soli quattro anni la prova di esercizio presso

il magistrato d'appello prima di essere ammessi innanzi alla Cassazione.

Voglio ancora combattere con un argomento dell'onorevole Miglietti la sua teoria di diritto acquisito di postulare, che esso vorrebbe rivendicare ai causidici di Torino: egli diceva che per patrocinare dinanzi alla Cassazione ci vogliono più alti, più gravi studi, massime teoretici; ora gli domando: come potrà il procuratore, cogli studi che la legge richiede perchè uno possa esercitare tali funzioni, come potrà, dico, postulare dinanzi alla Cassazione? Vi ponno essere, e ve ne sono capaci a ciò fare; ma sono eccezioni: gli studi da essi fatti non miravano a ciò: ognuno qui non ignora che la parte più difficile nelle cause che si portano nanti la Cassazione si è appunto la postulazione, ossia il ricorso: è in esso che si devono svolgere gravi dottrine per farne dichiarare l'ammissione. E qui l'onorevole preopinante mi ammetterà che se nella legge si riservasse questo diritto ai procuratori di postulare presso il magistrato di cassazione, forse mai si farebbe una tale postulazione da essi, ma la farebbero fare da un avvocato, ed il cliente avrebbe il vantaggio di pagare il procuratore e l'avvocato. Ben inteso che quando parlo di capacità e di studi dei causidici m'intendo di parlare di quella che si poteva ricavare dagli studi che si richiedono per ottenere la facoltà dell'esercizio; non mai di quegli studi più profondi ed estesi che ognuno può aver fatti, ma che la legge li ignora e pei quali non può rendersi garante.

Quindi io credo che la legge, non solamente non debba, ma non possa dire che i procuratori potranno postulare dinanzi al magistrato di cassazione, perchè non si sono richiesti, per ammettere all'ufficio loro i causidici, tali studi che diano morale garanzia per dichiararli atti a postulare innanzi alla Corte di cassazione.

**VIOIRA.** La questione è stata così sapientemente, a mio avviso, sviluppata dal signor ministro di grazia e giustizia, e così largamente dal signor avvocato Miglietti e dagli altri preopinanti, che io credo dovermi restringere ad una brevissima ed unica osservazione. A me pare che in cospetto dell'opinione del signor avvocato Miglietti, e di quella sostenuta dagli altri preopinanti, tutta la questione si riduca a vedere dove vi sia privilegio.

Dirò francamente che il privilegio sta veramente nell'osservanza della legge e del sistema finora praticato. Quali furono le regole, quali le norme legali dietro le quali il potere esecutivo ha indicato otto o dieci avvocati, che esercitassero il sublime ufficio del patrocinio avanti il magistrato di cassazione a preferenza di tutti gli altri loro colleghi? Non altro che il beneplacito ministeriale, nessuna condizione tracciata della legge, nessun corpo elettivo che guarentisse la capacità degli avvocati prescelti, nessuna guarentigia insomma la quale difendesse il diritto degli altri al cospetto di quelli che venissero prescelti al privilegiato esercizio.

Il sistema adunque che sta in vigore non ha altro appoggio che nell'arbitrio. Quando è presentato un progetto di legge che sostituisce all'arbitrio ed al beneplacito il sistema della legalità, io penso che a questo progetto non si possa a meno di far buon viso, siccome quello che tende a coordinare un soggetto rilevantissimo colla forma rappresentativa che ci regge.

E tale appunto è la legge di cui si tratta, che proscioglie l'avvocatura dall'arbitrio per rilasciarla alla legalità.

Ella è degna pertanto della vostra approvazione.

**MOLLARD, relatore.** D'après les développements qui viennent d'être faits par les honorables préopinants, j'aurais pu garder le silence sur la discussion générale; mais, comme

on vient encore de faire des objections contre la loi proposée, j'ai besoin de donner des explications sur le but et les intentions que la Commission eut en présentant cette loi.

Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire dans le rapport qui précède la loi en discussion, votre Commission a tenu, à l'unanimité, et d'une manière invariable, à rétablir le droit de défense sur ses véritables bases, c'est-à-dire sa liberté illimitée. Puis elle a voulu donner toute l'étendue possible aux principes salutaires de l'égalité de tous devant la loi. En conséquence, elle a tâché, autant qu'il était en son pouvoir, de rendre égale la condition de tous les justiciables et de leurs défenseurs; de là l'extension au projet ministériel de l'admission des avocats de la province qui se trouvent dans les mêmes conditions que ceux de la capitale; ce qui est évidemment non-seulement dans l'intérêt de ceux-ci, mais encore dans l'intérêt même des justiciables.

Étant admis ce principe et cette conséquence, restaient les moyens de les mettre en exécution. Trois moyens principaux se sont présentés: le système de faire faire, devant les tribunaux, les procédures tracées par la loi principale, l'admission des procureurs, et enfin le système qui vous est maintenant présenté, celui de l'élection de domicile chez un avocat de la capitale.

Quelque penchant que votre Commission eût pour le premier moyen, elle n'a pas cru pouvoir l'admettre, parce qu'il s'écartait trop de la loi principale et du projet ministériel, et parce que les bureaux n'avaient pas donné leur avis sur un tel changement aussi notable à la méditation de ceux qui sont chargés d'élaborer le Code général de la procédure. Quant aux deux autres systèmes, je ne puis vous dissimuler que votre Commission avait d'abord été d'avis d'admettre le second sur les motifs exposés par les honorables préopinants. Toutefois, si la Commission s'est arrêtée préférablement sur ce système, ce n'a pas été sans se laisser émouvoir par des difficultés qui lui ont paru dignes d'un nouvel examen, soit dans l'intérêt de la question elle-même, soit dans le but d'abrégier la discussion dans cette enceinte. Ainsi elle a considéré que le système des procureurs était en vigueur depuis des siècles devant les tribunaux de l'Etat, et que si, depuis un an seulement, et à l'occasion d'un nouveau tribunal, les nouveaux législateurs avaient cru devoir apporter une exception à ce système absolu, que si le Gouvernement avait cru devoir maintenir cette exception dans son projet, qui a pour but unique d'élargir le cercle de l'admission des avocats, il fallait nécessairement qu'une raison plus forte eût déterminé et maintenu des changements aussi notables, et votre Commission a dû chercher cette raison, et consulter pour cela les auteurs de ce changement, et les hommes spéciaux qui pouvaient rendre un compte exact des effets de son exécution et de sa valeur réelle.

De cette recherche, il est résulté à la Commission, d'une manière sûre, que si le système des procureurs subsiste depuis des siècles, on peut dire également qu'il a été critiqué depuis des siècles, ce qui semblait devoir attirer l'attention des nouveaux législateurs, et peut-être la modification ou le changement complet d'un tel système; et alors elle est entrée franchement dans celui qui se trouve en vigueur, et que maintient le projet ministériel, et des raisons spéciales ont déterminé sa résolution sous ce rapport. Ainsi elle a considéré que le nouveau système, simplifiant la machine judiciaire par la suppression d'un de ses rouages, serait très-avantageux pour le public, et pouvait fonctionner tout aussi bien et même mieux que le précédent.

De là, passant naturellement à l'examen du court exer-

cice d'un tel système, votre Commission a dû retenir que, jusqu'ici, il n'avait donné lieu à aucun inconvénient notable, et que, au contraire, les magistrats qui le voyaient fonctionner tous les jours, lui donnaient, tout au moins provisoirement, leur complète approbation.

A ce document venaient se joindre naturellement encore les usages plus ou moins longs de ce même système devant les Cours de Naples, de Belgique, de France, etc., où il était admis sans avoir donné lieu à aucune plainte ou critique, alors même qu'il avait été étendu devant tous les tribunaux.

Mais ce qui a surtout déterminé votre Commission dans sa résolution c'est la considération que ce nouveau système était purement provisoire, qu'il n'était qu'une simple épreuve, qu'il pourrait facilement être changé ou modifié avant peu de temps par la Commission chargée d'élaborer un Code complet de procédure, ce qui paraît démontrer à l'évidence que non-seulement il ne pouvait y avoir aucun inconvénient, mais qu'il y aurait encore une utilité palpable à pousser plus loin cette épreuve en maintenant provisoirement ce système.

Sous ce rapport on a objecté que les avocats qui n'avaient pas les habitudes de la procédure matérielle pourraient facilement omettre des délais ou formalités péremptoires, et qu'un tel inconvénient s'était déjà manifesté.

Or, des informations prises, on peut dire que le fait n'est pas justifié, et qu'il serait même contesté par les personnes qui peuvent le vérifier exactement. Puis en supposant sa possibilité et même son existence, on peut lui apposer une possibilité et une existence semblables de la part des procureurs; et je ne pense pas que quelqu'un veuille élever un contredit à cet égard.

D'un autre côté, si les avocats n'ont pas les habitudes d'une telle procédure, ils peuvent la prendre avec d'autant plus de facilité que les formalités devant la Cour de cassation sont d'une brièveté et d'une simplicité telles que véritablement il ne peut être le cas, surtout pour une simple épreuve, d'introduire une classe d'employés de plus pour les remplir.

Cette considération me conduit naturellement à une autre objection qui a été proposée par plusieurs des orateurs de cette enceinte qui ont prétendu que l'accomplissement de ces formalités par les avocats serait plus dispendieux qu'en le laissant aux procureurs. Sous ce rapport, je répons que si l'on n'attribue à ceux-ci que les pures formalités, elles sont si peu nombreuses, si matérielles et si peu taxées par le tarif en vigueur devant les autres Cours, qu'il ne peut être ni de l'intérêt, ni de la convenance des procureurs de les désirer, et que les avocats peuvent les faire remplir par un simple homme de peine; ce qui doit nécessairement être moins coûteux. Aussi dans l'usage actuel affirme-t-on qu'on n'a jamais vu figurer des frais sous ce rapport, ce qui doit être rassurant pour les justiciables et les législateurs.

J'ajouterai à l'appui de cette observation qu'en admettant les procureurs devant la Cour, il faudrait convenablement leur faire une position identique à celle qu'ils ont devant les autres tribunaux, conserver tous leurs usages, les admettre aux sessions des avocats, etc., et leur en accorder les honoraires; ce qui doublerait les frais des justiciables sans nécessité et sans utilité, car la procédure de Cassation n'exigeant aucune instruction en fait, se réduisant à quelques formalités matérielles, puis dans sa partie essentielle à une discussion en droit, on ne peut comprendre quel secours pourrait présenter le procureur, puisque toutes ces opérations se trouvent en dehors de ses véritables fonctions ou attributions actuelles.

J'ajouterai encore un autre motif qui a déterminé votre

Commission; c'est qu'après avoir examiné tous les documents possibles sur l'admission des avocats, après avoir oui surtout des magistrats distingués, qui étaient à même de répondre exactement sur les questions proposées, votre Commission a dû reconnaître que si l'on introduisait cette innovation dans la loi, il est probable qu'elle serait repoussée par tous les magistrats, et que même, dans cette enceinte, elle aurait peut-être amené le rejet de la loi, et peut-être même aussi, dans une autre enceinte, ce rejet aurait été encore plus certain.

Votre Commission qui a toujours eu dans l'esprit d'abolir un privilège révoltant, c'est-à-dire de placer le droit de la défense sous le pouvoir exécutif, s'est arrêtée devant cette conclusion, afin de pouvoir assurer davantage le succès de la loi qui vous est proposée, et conséquemment l'abolition d'un privilège né avec nos libertés, et qui forme un contraste frappant avec les principes du Statut, et qui était inconnu même sous le régime absolu.

L'honorable M. Miglietti invoque un droit ancien qu'avaient les procureurs de plaider devant tous les tribunaux des Etats: il a, à ce sujet, rappelé des privilèges accordés, qui leur avaient été accordés par les souverains dans les temps les plus reculés.

Il a invoqué l'étendue de ces privilèges et leurs titres onéreux pour conclure à leur maintien. A cet égard, je dois convenir, ainsi que je l'ai déjà énoncé dans mon rapport, et comme vous l'a dit le ministre de la justice, que les procureurs collégiés de cette capitale ont fait parvenir à votre Commission une pétition à l'adresse de la Chambre pour réclamer le maintien de ces privilèges: j'ajouterai encore qu'ils ont joint à cette pétition des titres, des dispositions royales qui contiennent effectivement les privilèges par eux prétendus; des titres enfin si explicites dans les termes, qu'ils contiennent textuellement le droit perpétuel pour leurs successeurs ou ayant droit de patrociner devant tous juges, officiers publics, Cours et tribunaux existants, créés et à créer à l'avenir, et à perpétuité, avec promesse même pour les législateurs futurs de ne jamais contrevenir à une telle concession.

Quelque soit l'étendue de ces privilèges, quelqu'en ait été la cause ou le mérite, votre Commission n'a pas cru qu'ils puissent arrêter, ni même retarder vos décisions libres et indépendantes.

En effet je ferai remarquer que ces privilèges n'ont pas toujours été respectés, que les souverains, les Cours et les tribunaux ont souvent disposé d'une manière tout à fait contraire; que ces contraventions à la lettre des concessions donnaient lieu à des plaintes et des pourvois que les procureurs et avocats-généraux repoussaient par leurs avis motivés par l'illégitimité du privilège, et de sa concession, ce qui démontrerait déjà que la possession de ces privilèges n'a pas toujours été exempte de troubles et de contredits; qu'ainsi elle ne serait pas même efficace par elle-même, bien que les pourvois aient souvent été accueillis par une réintégration, car il est remarquable que celle-ci même n'était encore accordée qu'à prix d'argent.

D'un autre côté, je ferai remarquer que l'institution des procureurs et des avocats comme celle des juges tient essentiellement à l'organisation des tribunaux, qui est le but de toute association, et conséquemment un des attributs essentiels de la souveraineté.

J'ajouterai que celle-ci est inaliénable, soit pour le tout, soit pour la partie qu'un législateur doit être souverain, c'est-à-dire avoir tous les moyens nécessaires pour faire une

bonne loi, sans pouvoir être arrêté par aucun obstacle, sauf toutefois par les principes impérissables de la nature et de la justice. Ainsi de ce qu'un législateur par la nature de ses fonctions doit avoir tous les moyens possibles pour faire une bonne loi, une bonne organisation judiciaire, il s'ensuit nécessairement qu'il ne peut lier son successeur et l'empêcher de faire en pleine liberté ce qu'il croit plus juste et plus convenable pour les temps, les lieux et les circonstances; de là paraît résulter assez clairement que les concessions invoquées par les procureurs ne porteraient pas le cachet de la légitimité et qu'elles ne pourraient ni arrêter, ni retarder vos décisions.

A l'appui de cette observation, je citerai un exemple célèbre et inexcusable, je crois un exemple tiré des annales de la Législation française. En 1790, quand la Constituante voulut instituer la Cour de cassation, elle trouva des avoués, des avocats aux Conseils du Roi, qui avaient, qui invoquaient des privilèges sous tous rapports semblables à ceux actuellement invoqués par les procureurs collégiés de cette capitale; eh bien, cette assemblée célèbre n'hésita pas un instant, devant un tel obstacle de tels privilèges qui, à ce qu'il me paraît, ne trouverent pas même un seul défenseur; elle les abolit d'un trait de plume en réservant toutefois aux privilégiés déchus tous recours pour une juste indemnité.

M. Miglietti nous a dit que, lorsque la Constituante adopta ces dispositions, elle admit devant la Cour de cassation tous les avocats qui étaient admis au Conseil du Roi. Je conviens de cette assertion; mais elle ne le fit pas pour maintenir un privilège, une exception; elle le fit parce qu'elle admit à plaider devant la Cour de cassation tous les autres avoués qui plaidaient devant les autres tribunaux. Par conséquent, le privilège fut complètement aboli. Tous purent également patrociner devant la Cour de cassation, comme devant les autres tribunaux.

Je ferai encore une remarque relativement au reproche qui a été fait à la loi de maintenir les privilèges. M. Miglietti nous disait que le privilège existait toujours, que seulement il était étendu à un plus grand nombre de personnes. M. Miglietti a aussi dit qu'il y a des avocats qui n'ont pas 10 ans d'exercice, et que, malgré cela, ils passent pour des gens très-habiles et aptes à patrociner devant la Cour de cassation. Je lui répondrai en me référant, pour le premier cas, à ce qui a été dit par l'honorable M. Mellana, que la loi est générale pour tous les avocats, et non-seulement pour les avocats, mais encore pour tout le monde, car tous les citoyens peuvent aspirer à patrociner devant la Cour de cassation. En remplissant les conditions que la loi exige, je conviens avec M. Miglietti qu'il y a vraiment des avocats qui, sans avoir 10 ans d'exercice, sont plus capables que beaucoup d'autres qui en ont davantage, et qu'ils pourraient, par conséquent, remplir leurs fonctions avec éloges devant la Cour de cassation.

Si j'avais un moyen facile et sûr pour connaître ces avocats, je les admettrais sans aucune difficulté; mais la difficulté de le trouver fera toujours retomber infailliblement dans le privilège ceux qui voudront le rechercher. En effet, qui pourrait faire le choix? Le Gouvernement? Mais alors vous jetez encore la défense à la merci du pouvoir exécutif. Puis de toutes parts, dans cette enceinte, j'ai entendu les orateurs mêmes qui soutiennent ce système faire des plaintes amères contre le choix du pouvoir lors de l'institution de la Cour de cassation, et j'ajoute que quel que soit le moyen que vous emploieriez pour faire ce choix, vous n'éviterez jamais les faveurs et les préférences qui sont toujours des privilèges, et vous ne les éviterez réellement qu'en admettant

les règles générales proposées par la Commission, qui exclut réellement, jusque dans ses fondements, le privilège que le système de nos adversaires tend à conserver dans toute son intégrité.

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando più la parola, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

Siccome il Ministero ha adottato il progetto della Commissione, io darò lettura del primo articolo del medesimo.

« Art. 1. Tutti gli avvocati, dopo dieci anni di patrocinio avanti alcuno dei magistrati di appello del regno, sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione. »

**MICHELINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** A quest'articolo il signor deputato Sineo ha proposto un emendamento concepito in questi termini:

« Tutti gli avvocati ammessi al patrocinio avanti alcuno dei magistrati d'appello o dei tribunali di prima cognizione del regno, ed i causidici collegiati di Torino, sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato d'appello. »

**MICHELINI.** Io mi proponeva di presentare un emendamento il quale avrebbe molta analogia con quello presentato dal deputato Sineo; esso tuttavia si sarebbe limitato alla soppressione della condizione dei dieci anni di esercizio richiesti dal progetto di legge della Commissione. A questa parte pertanto dell'emendamento Sineo si limiteranno le mie osservazioni.

Di già nella discussione generale l'onorevole deputato Miglietti faceva un'analogia proposizione. Alle ragioni da esso addotte io aggiungerò poche parole.

Il mio emendamento ha per iscopo, in primo luogo l'interesse degli avvocati, in secondo luogo e principalmente l'interesse dei litiganti.

In quanto agli avvocati, io dico doversi rispettare la libertà individuale, la quale richiede che ognuno tragga profitto dalla propria industria in quel modo che più gli talenta, purché non leda i diritti altrui. Non è già che la legge non possa mai limitare l'esercizio della privata industria; ma ciò debbe fare soltanto nei casi in cui gravi motivi militino per siffatta limitazione. L'industria è la più sacra di tutte le proprietà, perché se l'origine delle altre può alcune volte esser tacciata di illegalità o di usurpazione, non lo può mai l'industria, la quale proviene all'uomo direttamente dal cielo, od è frutto delle sue fatiche. Quindi allorché la società, e per essa il Governo, ha sottomesso a lunghe prove ed esami coloro che aspirano all'esercizio di una professione qualunque, allorché per mezzo di coteste prove (le quali riconosco anch'io che dovrebbero essere più rigorose di quello che ora siano), allorché, io dico, per mezzo di queste prove un cittadino è stato dichiarato capace d'intraprendere una professione, egli deve esser libero interamente nell'esercizio della medesima.

Faccio ancora un'osservazione nell'interesse degli avvocati.

I litiganti, innanzi a qualunque magistrato o tribunale comincino una lite, hanno naturalmente in prospettiva la probabilità che quella lite possa essere portata innanzi alla Corte di cassazione; è quindi naturale che, per evitare le spese che richiederebbe l'informare parecchi avvocati di una medesima causa, essi scelgano quegli avvocati i quali soli sono ammessi dinanzi al magistrato di cassazione, ciò che porta seco una esclusione per i giovani avvocati, di cui bisognerebbe al contrario favorire i primi passi nel patrocinio.

Vengo ora ai litiganti. È istituto dei Governi assoluti, e non potrebbero fare altrimenti, di confiscare a loro profitto le libertà dei cittadini: quindi ne avviene che questi fanno

minor uso, che non farebbero, del loro criterio, diventano mogli ed incapaci di provvedere a loro stessi. E questa violazione di libertà, questa forzata tutela, i Governi assoluti la chiamano protezione paterna. Ma io non dubito di affermare, che è meglio minor protezione e maggior libertà; è meglio che i cittadini s'ingannino qualche volta, e dall'inganno torni anche loro qualche svantaggio, perchè saranno più chiaro-veggenti per l'avvenire; e frattanto acquisteranno quell'indipendenza di carattere che non possono conseguire coloro che sono tenuti in perpetua tutela. Il voler prevedere tutto, a tutto provvedere, è sistema da non adottarsi dai Governi liberali. Credo pertanto doversi lasciare all'arbitrio dei litiganti la scelta dei loro avvocati.

Sicuramente vi è presunzione che quell'avvocato, il quale già esercitò la sua professione per dieci anni sia più istruito, più pratico di un altro che conti minori anni di esercizio; ma questa presunzione è sovente vinta dalla realtà contraria. Ora, chi sarà giudice nei casi concreti della capacità degli avvocati, se non il litigante stesso? E ricordiamoci che l'interesse individuale rende gli uomini molto chiaroveggenti; nulla supplisce alla molla del proprio interesse. La legge non provvede che in generale, e non può piegarsi ai casi concreti.

Per questo motivo, approvando l'emendamento Sineo in tutte le sue parti, lo appoggio principalmente in quella che riguarda l'ammissione degli avvocati innanzi alla Corte di cassazione, ancorchè essi non contino dieci anni di esercizio.

**PRESIDENTE.** Il proponente si riferisce all'emendamento Sineo?

**MICHELINI.** Mi vi riferisco intieramente.

**PRESIDENTE.** Rileggerò quest'emendamento. (*Legge — Vedi pagina precedente*) Chiederò adesso se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**SINEO.** La Camera ha veduto che questo emendamento tocca tre questioni affatto distinte. La Commissione propone di dare un'esclusione a tutti gli avvocati, che, quantunque ammessi al patrocinio davanti i magistrati supremi, non abbiano tuttavia ancora compiuto dieci anni di esercizio. Essa propone inoltre di dare la prerogativa del patrocinio avanti la Cassazione a quelli che sono già ammessi a patrocinare avanti i magistrati d'appello; lascia in disparte quelli che patrocinano davanti agli altri tribunali. Finalmente la Commissione vi propone di escludere assolutamente i causidici, anche quelli residenti a Torino. Queste tre questioni distinte che sono colpite dal mio emendamento, se la Camera lo credesse, mi sembrerebbero doversi trattare separatamente. Così la discussione sarà più chiara. Si sono già manifestate opinioni favorevoli or all'una, or all'altra di queste proposte; se si discutessero assieme, questo potrebbe generare confusione, e probabilmente la discussione sarebbe più lunga. Conseguentemente, se la Camera lo crede, proporrei di cominciare la discussione dalla prima parte, cioè se si debbano ammettere al patrocinio davanti alla Cassazione anche gli avvocati che non hanno ancora compiuti i dieci anni di esercizio avanti i tribunali. Supponendo che la Camera sia per accogliere questo ordine di discussione, comincerò a sviluppare la mia proposizione.

Io credo coll'onorevole mio collega avvocato Miglietti, che bisogna in questa materia seguire francamente o l'uno o l'altro dei due sistemi che naturalmente si affacciano: o si vuole che la Corte di cassazione sia sussidiata da un corpo fisso di patrocinanti, i quali abbiano l'esclusivo privilegio di rappresentare i litiganti davanti alla medesima, oppure si vuole adottare il sistema della più ampia libertà, ammettendo

davanti alla Cassazione tutti coloro che offrono sufficiente garanzia di scienza, e delle altre doti necessarie per promuovere con utilità le ragioni dei clienti. Io non entrerò a discutere il vantaggio dell'uno sull'altro sistema. La Commissione, non avendo creduto di adottare il sistema del privilegio, io combatto assolutamente quel sistema di mezzo nel quale essa si è fermata. Questo sistema ha tutti gli inconvenienti, senza avere i vantaggi dei due estremi. Per qual motivo si vuole escludere il giovane che non ha ancora dieci anni di esercizio?

Si dice: aspetti, verrà il suo tempo.

Ma io dico: quanti ve ne sono di questi giovani di gran talento, i quali periscono prima dei 35 anni, ai quali bisogna prossimamente giungere, secondo il presente progetto, per poter essere ammesso a patrocinare davanti al magistrato di cassazione? Perchè priveremo i cittadini del patrocinio, perchè priveremo lo stesso magistrato di cassazione del concorso di giovani di talento, i quali forse scompariranno prima di poter giungere a quell'età?

Si appalesa tanto più incongruo nel nostro paese ove la gioventù ha sempre mostrata una rimarchevole predisposizione agli studi legali. Abbiamo avuto in queste scienze degli uomini di mente precoce, i quali sicuramente sarebbe stato una grande calamità se fossero stati esclusi dagli uffici importanti che loro furono affidati. Abbiamo avuto un Chiaffredo Peyretti che a 30 anni era presidente nel magistrato d'appello; se aveva l'esperienza, la capacità e la profondità di studio necessaria per presiedere ad un magistrato di appello, io domando se non l'avrebbe avuta pur anche per patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione.

L'ufficio del patrocinante io credo che sia anzi molto più adattato alla gioventù che non agli uomini provetti. Io credo che si possa applicare alla carriera giuridica un assioma analogo a quello che comunemente corre intorno all'arte salutare; si dice che ci vuole chirurgo giovane e medico vecchio; ebbene, io credo che ci vogliono giudici vecchi ed avvocati giovani. Certamente quando un uomo s'inoltra nell'età è difficile che abbia quell'energia, quella solerzia, quella nettezza di pensieri, quella esclusiva preoccupazione degli affari de' suoi clienti, che comunemente possono avere i giovani avvocati. Io confesso che, alquanto provetto, conoscendo gli affari del foro in cui ho sempre vissuto, se avessi la disgrazia di avere una lite, preferirei, a talento eguale, un giovane avvocato ad un avvocato vecchio, e credo che molti saranno del mio avviso. Perchè non si vorrà lasciare ai nostri concittadini il diritto di essere anche di questo avviso, di preferire un giovane ad un vecchio? Dal talento di un avvocato dipende spesso la sorte di una famiglia. Talvolta è la vita che è in giuoco. Non vorremo dunque che il cittadino possa affidare a chi più gli piace la tutela delle sue sostanze, del suo onore, della sua vita? Veramente mi parrebbe un atto di tirannide il voler rifiutare questo diritto ai nostri concittadini.

Dal momento in cui ci allontaniamo dal sistema di esclusione, dal momento che non vogliamo che sia un privilegio di un corpo, di una specie di collegio che attorni il magistrato, quello di patrocinare in Cassazione, non c'è più nessun motivo di far le distinzioni ritenute nel progetto. L'esperienza lo prova; abbiamo una gioventù intelligente e studiosa, la quale è avida di esercitare le sue forze il più presto che può; abbiamo dei talenti precoci, ai quali si deve dare alimento, e perchè si vorrà loro chiudere questa carriera?

Notisi, che il patrocinio davanti al magistrato di cassazione è una specialità; il patrocinio davanti alla Cassazione richiede uno spirito meditativo, richiede studi più assidui. Ci può es-

sere un avvocato eccellente a discutere un punto di fatto, una causa criminale, una causa civile che presenti molti incidenti, nella quale sia da afferrarsi il risultato di molti titoli, di prove testimoniali, d'indizi, di presunzioni di vario genere. Un altro senza avere la perspicacia o la pazienza necessaria per districarsi da un fatto complicato, avrà il dono prezioso dell'eloquenza, saprà muovere gli animi colle sue parole. Può darsi che l'uno e l'altro siano inetti a discutere un punto di diritto, che non abbiano portate le loro meditazioni sui fondamenti della Legislazione. Per contro vi sono dei giovani a 24, o 25 anni, i quali hanno questi pregi. Abbiamo veduti dei giovani appena usciti dall'Università aggregarsi al collegio della facoltà legale, e giungere, appena usciti dall'adolescenza, a occupare con molto plauso una cattedra di diritto. Ebbene, son questi gli spiriti più adattati alla professione di cui ora ci occupiamo. Questi uomini che per una intima inclinazione, per una disposizione naturale di spirito diventano presto profondi nella scienza legale, a questi uomini più particolarmente debbe essere affidato lo sviluppo dei punti di diritto che si presentano dinanzi al magistrato di Cassazione. Ebbene io vi domando che questi giovani così ricchi di scienza, e di talento, che forse non giungeranno all'età di 34 o di 35 anni, li vogliate ammettere alla Corte di cassazione; che non vogliate privare i vostri concittadini del diritto di scegliere fra essi quell'uomo che è per avventura il più capace di difendere le loro sostanze, e la loro vita. Io non veggio che cosa ci sia da dire contro questa tesi; ci sarebbe all'opposto molto ancora da dire in suo favore; ma non voglio stancare la Camera, perchè la cosa mi sembra evidente. Se sentirò qualche obiezione, chiamerò la permissione di rispondere. Io adunque insisto su questa prima parte del mio emendamento, onde sia cancellata quella odiosa, perniziosa, e direi anche tirannica condizione dei 10 anni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo propone che si tolga dall'articolo primo della proposta della Commissione la condizione di dieci anni di patrocinio per essere ammesso davanti al magistrato di cassazione.

**PATERI.** La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo.

Le ragioni già dianzi sviluppate nella discussione generale dimostrano a qual fondamento sia appoggiata la legge la quale si discute, ed in specie l'articolo primo, di cui ora trattiamo. Le osservazioni addotte in contrario dall'onorevole deputato Sineo riduconsi in sostanza a dire, che sianvi bene spesso giovani, i quali appena usciti dall'Università, ossia trascorso il termine prefisso onde poter attendere al patrocinio dinanzi ai magistrati d'appello, ed ai tribunali di prima cognizione, dotati di svegliato ingegno e di energia maggiore di quella degli uomini di età più matura, debbano considerarsi atti al patrocinio delle cause dinanzi alla Corte di cassazione.

Non sono io certamente quegli il quale voglia negare che, fornita la nostra gioventù studiosa di svegliato ingegno, ed atta perciò dir si debba a grandi e difficili imprese; io, che già da parecchi anni mi trovo frammezzo ad essa, e sono anzi preposto al di lei insegnamento, più di ogni altro ne ammiro l'ingegno, ed apprezzo le molte e squisite doti delle quali essa è fornita; nè mai potrei preferire parola che a di lei encomio non sia diretta.

Ma non perciò penso debbano tutti i giovani avvocati essere ammessi al patrocinio delle cause innanzi alla Corte di cassazione.

Già dianzi si ebbe ad osservare, che col richiedersi il patrocinio di 10 anni dinanzi ad un magistrato di appello si

vuole che il numero di un bastevolmente lungo esercizio dell'avvocazione somministri una guarentigia di quel più profondo e maturo sapere, di quella più squisita maestria che richiedesi a trattare le cause delle quali ora si parla; sapere e maestria che sono frutto di assidui studi, di molta esperienza che col progredire negli anni si acquista, e di rado si trova in chi muove i primi passi nella carriera del foro, per quanto precoce e svegliato ne sia l'ingegno, e di non comuni doti egli sia fornito.

Le nozioni teoriche che egli abbia potuto acquistare nell'Università, non parmi possano bastare a tale oggetto. Per quanto ampi siano gli studi che nelle Università si fanno, non credo esservi alcuno che possa dire che coloro, i quali abbiano compiuti i loro corsi universitari sieno, mercè i fatti studi, profondi giuriconsulti.

Ognuno ammetterà di leggieri essere a tal uopo necessario che colui il quale compì il corso universitario per ben lungo tempo attenda agli studi teorici, ad essi accoppi una non breve trattazione degli affari onde acquistare quelle profonde nozioni che al patrocinio delle cause che si portano innanzi al magistrato di cassazione richiedonsi. Avrà il giovane avvocato maggiore energia dell'uomo più provetto, ma non sarà, od almeno ben di rado, fornito di quel corredo di cognizioni, di quell'esperienza che all'oggetto di cui parliamo è pur necessaria.

Si disse, è vero, dall'onorevole signor Michelini, essere minor male che talvolta si sbagli il litigante, il quale faccia scelta di un avvocato che non sia fornito di bastanti cognizioni, anzichè pinceppare i cittadini nella scelta de' loro difensori. Cotale argomento però, a mio parere, non regge.

Non potendo ad ognuno facilmente esser noto in quali persone rinvenire si possano le doti che all'esercizio di una qualche professione richiedonsi, è certamente in potere del legislatore lo stabilire alcune condizioni in coloro che a queste professioni vogliano applicarsi.

E nella stessa guisa in cui sono dalla legge stabiliti i corsi universitari, nella stessa maniera in cui la legge prescrive che sieno necessari alcuni anni di pratica per patrocinare innanzi agli altri magistrati, locchè non si dice meno conveniente dall'onorevole deputato Michelini, non vi ha sufficiente ragione per cui non possa la legge stabilire uno spazio maggiore onde taluno avocar possa innanzi al magistrato di cassazione quando vi sia uno speciale motivo che ciò richiegga. Ora che questo speciale motivo realmente esista, parmi dalle cose dette pienamente giustificato, senza che voglia esporre che più facile ufficio sia il trattare le cause innanzi alla Corte di cassazione, perchè ivi solo si discutono questioni di mero diritto, e più semplice e più spedito sia il modo con cui in esse procedesi.

Il giudicare rettamente della giustizia od ingiustizia di una sentenza, ed il definire quindi se possa essere o non soggetta a cassazione, il dimostrare l'errore di diritto in cui sia incorso il tribunale o magistrato della cui sentenza si tratti, il porre in evidenza le ragioni che sieno atte a far palese la verità dell'asserto, la giustizia del proprio assunto, nelle gravi questioni che si agitano dinanzi al magistrato di cassazione, non è certo cosa di si poca importanza o di si poca difficoltà come si vorrebbe far credere, non è cosa che da qualsiasi giovane avvocato fare agevolmente si possa.

Resterebbero, soggiunse l'onorevole deputato Michelini, con ciò esclusi eziandio i giovani avvocati dal patrocinio delle altre cause, perchè i litiganti nella scelta dell'avvocato prevedendo poter avvenire che la causa portarsi debba innanzi alla Corte di cassazione, giammai farebbero scelta d'un avvo-



cato che sostener non ne potesse dinanzi quel magistrato la difesa.

Ben difficile però io credo che colui il quale abbia una causa dinanzi ad un tribunale di prima cognizione o ad un magistrato d'appello pensi nella scelta dell'avvocato al caso in cui la causa debba portarsi innanzi alla Corte di cassazione, ossia, trattandosi di una questione di puro diritto, preveda un'ingiusta sentenza la cui annullazione debba venire da quel magistrato pronunziata, e che perciò si astenga dal fare scelta d'un giovane avvocato in cui avrebbe riposta la sua confidenza, sol perchè questi, terminata la lite, pria che possa nanti la Corte di cassazione avocare, non sia in grado di assumere innanzi questo magistrato le difese.

Che se anche ciò talvolta accadesse, non perciò io crederei potersi ammettere indistintamente tutti gli avvocati a patrocinare le cause delle quali si parla, quando possenti ragioni persuadono il contrario.

Nè di maggior peso sarebbe quella ragione desunta, dacchè ove si astringano ad aspettare lo spazio di dieci anni gli avvocati per poter patrocinare innanzi alla Corte di cassazione, spesso non sieno più in tempo di approfittare di tal beneficio, d'immaturo morte colpiti, oppure da tale ritardo svogliati ad applicarsi con assiduità e zelo agli studi del diritto.

Quando pur sia vero accada talvolta che da immatura morte colpiti goder non possano alcuni del beneficio dalla legge accordato, non perciò a coloro che non abbiano ancora il corredo di sufficiente scienza attribuir quello dovrevassi.

Il dover poi aspettare il tempo voluto dalla legge onde patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, lungi di allontanare i giovani avvocati dagli studi del diritto, darà loro maggiore agio e sarà di possente incentivo onde applicarvi, e giungere col tempo a quella meta alla quale sieno le loro mire rivolte.

In quanto finalmente all'osservazione pur fattasi, che sieno nominati ad impieghi giudiziari giovani avvocati ben molto prima del tempo che si vorrebbe stabilire pel patrocinio delle cause innanzi alla Corte di cassazione, mi sia permesso l'osservare che dall'un caso non puossi all'altro argomentare.

Ammissa diffatti tale osservazione, agevole si è il rispondere, essere cosa meno difficile od il decidere cause di minor rilievo, come quelle che dai giudici di mandamento vengono definite, od assumere le funzioni di sostituto avvocato fiscale sotto la direzione di un capo di maggiori lumi ed esperienza fornito, ovvero in fine anche esercire le incombenze di giudici presso tribunali collegiali, nei quali di non poco giovamento spesso sono gli argomenti, le opinioni emesse dagli altri magistrati che seggono nello stesso tribunale, di quello che il sia assumere sovra di sè il difficile incarico di patrocinare innanzi il magistrato di cassazione.

Per tutte quindi le addotte ragioni, mi oppongo a nome della Commissione all'emendamento dell'onorevole mio amico Sineo.

**MIGLIETTI.** Io ho chiesto la parola unicamente per invitare la Camera a por mente che l'argomento che si addusse da molti tra gli onorevoli preopinanti delle difficoltà e dell'importanza delle cause che si trattano innanzi al magistrato di cassazione parte da un'erronea opinione, le cause che si trattano dinanzi a tal magistrato sono quelle medesime che vengono avanti al magistrato d'appello. Un avvocato qualunque, siasi nell'introdurre una causa dinanzi al magistrato di cassazione od altro, non deve por mente se non a questo: che la causa sia giusta ed ammissibile, nel modo stesso che ei lo farebbe trattandosi di un altro tribunale, che se egli la

medita talvolta qualche ora di più quando si tratta d'introdurla in Cassazione; ciò accade perchè, ove la domanda si riconosca ingiusta, il litigante vien condannato ad una multa, il che non avviene nel trattare le cause dinanzi il magistrato d'appello. Del resto, io dirò sempre che è assai più facile il trattare le cause dinanzi il magistrato di cassazione, di quello che lo sia il trattarle dinanzi al tribunale di prima cognizione, perchè ove s'incontra una difficoltà maggiore nel trattare una causa si è nell'istruttoria. Quando essa si porta innanzi al magistrato di cassazione è già istruita, ed i lavori che occorrono allora possono egualmente farsi dai giovani avvocati, i quali anzi, a mio avviso, debbono riputarsi più idonei a questo, avendo essi più recentemente atteso agli studi teorici.

**ALBERTI.** Io chiesi la parola, non tanto per sostenere che una ragione intrinseca qualsiasi esiga di prescrivere un numero piuttosto di dieci che di otto, sei o meno anni d'esercizio di patrocinio, onde poter usare di questo diritto innanzi al tribunale di cassazione, quanto per sottoporre alla Camera uno dei principali motivi per cui credette la Commissione nel dover su questo particolare non discostarsi dall'idea del Ministero.

La Commissione, nell'accingersi all'esame di questo progetto di legge, ha dovuto naturalmente far precedere ad ogni sua indagine un'esatta ricerca circa lo spirito che aveva guidato il legislatore nello emanare l'editto organico, col quale veniva presso di noi creato un magistrato di cassazione. Ora, in ciò fare, la Commissione ha dovuto osservare che in quell'editto si erano fra le altre cose considerate le condizioni personali, ravvisate indispensabili, sia per sedere in quel magistrato in qualità di presidente o consigliere, sia per sostenere presso il medesimo le parti del Pubblico Ministero, sia per essere ammesso ad esercitarvi le funzioni di avvocato.

Essa ha osservato diffatti che all'articolo 26 di quell'editto si prescriveva che, onde taluno potesse coprire le cariche di presidente, avvocato generale o consigliere presso il magistrato di cassazione, sarebbe necessario l'esercizio, o di funzioni giuridiche, oppure del patrocinio nanti l'uno de' magistrati d'appello del regno per uno spazio di tempo non minore di dieci anni; che per coprire la carica di sostituto dell'avvocato generale presso il magistrato stesso sarebbe indispensabile l'esercizio dell'una o dell'altra delle funzioni stesse per uno spazio di tempo non minore di sei anni; e all'articolo 27, da ultimo, si soggiungeva che, per essere ammesso ad esercitare il patrocinio nanti il medesimo magistrato, si sarebbe richiesto un esercizio di tali funzioni presso gli altri magistrati d'un decennio almeno.

Ora, dal raffronto di queste diverse disposizioni era ovvio il dedurre che, quanto riguardava l'età e le condizioni personali, sia de' giudici come del Pubblico Ministero e degli avvocati di Cassazione, comprendeva un sistema solo e complesso al quale non poteva toccarsi senza alterare l'intero sistema della legge. Vedendosi quindi dalla Commissione che lo stesso numero d'anni richiesto per esercitare il patrocinio nanti la Cassazione era pur quello che si richiedeva per coprire la carica di presidente, di consigliere e di avvocato generale, essa non trovò nulla di conveniente in che i patrocinanti fossero in tal parte per l'importanza del loro ministero pareggiati ai giudici, e credette per conservare l'unità di concetto, e non toccare in un provvedimento provvisorio alla economia fondamentale della legge, di dover ritenere in tale parte perfettamente quanto l'editto organico aveva stabilito e il progetto ministeriale proposto. Vede quindi la Camera,

che il sistema proposto in tal parte ha per base qualche cosa di più che non il semplice arbitrio, e che per conseguenza, questa base essendo affatto legale e plausibile, non sembra il caso di dipartirsene.

**MICHELINI.** L'onorevole deputato Sineo terminava il suo discorso dicendo che vedeva molte ragioni favorevoli alla soppressione della condizione dei dieci anni, e non ne vedeva alcuna contraria. Diffatti, quale ragione si adduce per questa condizione di dieci anni di patrocinio prima di ammettere gli avvocati alla Corte di cassazione? Una sola, e non ve ne può essere altra. Questa ragione consiste nella maggiore perizia degli avvocati che già contano dieci anni di patrocinio. Ma io dico che questa non è che una presunzione, la quale può essere vinta dalla verità contraria. Chi ha diritto di giudicare di questa verità? Non altri che il litigante. Mi si dice che il litigante può ingannarsi, ed io ripeto che è meglio che s'inganni, ma che faccia uso di tutta quella libertà, di cui non lo si può spogliare.

Questa sicuramente è una piccola cosa, è una piccola libertà che noi diamo ai cittadini. Ma io faccio questa proposizione per indurre il Parlamento ad un sistema più largo. Se la Camera approverà questo emendamento, il pubblico vedrà che noi abbandoniamo le vestigia dei Governi assoluti, che noi rispettiamo le libertà dei cittadini e le allargheremo ogni qual volta ci si presenterà l'occasione.

L'onorevole deputato Pateri, rispondendo al mio argomento relativo al danno che si reca ai giovani avvocati coll'escluderli dal patrocinare le cause innanzi alla Corte di cassazione, diceva che i litiganti raramente pensano che la loro causa possa essere portata in Cassazione.

Ma questo dimostra tutt'al più che il mio argomento non è applicabile in tutti i casi; ma ad ogni modo lo sarà in alcuni. Quindi sarà minore, ma non è distrutta l'efficacia del medesimo, e sarà sempre vero che noi recheremo un danno ai giovani avvocati con quella esclusione.

Non so poi comprendere come il deputato Pateri dica che dalla legge proposta dalla Commissione i giovani saranno maggiormente incoraggiati a studiare e rendersi abili per patrocinare le cause in Cassazione. Questo avrà luogo qualunque sia il sistema che prevalga. Anzi, quanto più la prospettiva di patrocinare innanzi alla Corte di cassazione sarà prossima, tanto maggior incentivo essi avranno ad acquistare la necessaria abilità. Ciò avverrà approvando l'emendamento Sineo. Quello poi che è incontrastabile, si è che si preclude loro un guadagno cui hanno diritto esercitando la propria industria.

Per queste ragioni sostengo l'emendamento Sineo.

**MOLLARD, relatore.** J'ajouterai une simple observation en réponse à la proposition faite par l'honorable M. Sineo, m'en référant pour le reste à ce qui a été dit par M. le député Pateri.

M. Sineo nous dit qu'il y a des avocats qui n'ont pas 10 ans de patrocine, et qui cependant sont plus dans le cas de patrociner que tant d'autres qui ont une pratique beaucoup plus longue. C'est là au moins la substance de ses observations. M. Sineo ignore, dit-il, qu'on puisse former aucun contredit à une telle assertion. Pour mon compte, je partage son avis et je l'admets complètement; je ferai plus, je citerai à l'appui de cette assertion et des conséquences qu'il en tire la puissante autorité d'une Assemblée dont j'ai déjà invoqué les décisions remarquables. En 1791, lorsque la Constituante institua la Cour de cassation, elle admit effectivement tous les avocats et les avoués qui postulaient devant les autres tribunaux. Successivement le principe, soit l'assertion men-

tionnée, étant juste et incontestable, elle fit des progrès et amena des conséquences toujours plus justes à la suite de ce raisonnement: s'il est vrai qu'il existe des avocats très-jeunes qui sont plus aptes à défendre une cause que des avocats très-anciens, il est également vrai et incontestable qu'il existe dans la société une foule de citoyens qui, sans être ni avocats, ni procureurs, ont autant et souvent plus d'aptitude pour défendre une cause que les meilleurs procureurs ou avocats; et alors, suivant le système de M. Sineo, fortifié et même augmenté par M. Michelini, il y aurait une injustice révoltante soit pour les justiciables, soit pour les défenseurs à refuser le ministère de tels hommes.

Aussi, messieurs, la Convention nationale qui succéda à la Constituante, qui apparemment était plus progressiste et plus logique que celle-ci, abolit sans hésitation les offices d'avocats et d'avoués, et accorda à tous les citoyens la faculté de plaider, en se contentant d'un simple mandat du justiciable, qui alors eut vraiment toute la liberté réclamée par M. Michelini. Mais l'abus suivit de près cette innovation qui nous ramenait au premier âge des tribunaux, et il devint tellement monstrueux que les magistrats furent forcés de faire des représentations au pouvoir qui, par une disposition de l'an VIII, rétablit les offices d'avocats et d'avoués, et admit devant la Cour de cassation un petit nombre d'élus qu'elle jeta encore à la discrétion du pouvoir, ce qui fut un nouvel abus, mais moindre que le précédent.

Dans cet état de choses, qu'a fait votre Commission? Elle a cherché à vous faire éviter avec soin ce circuit absurde, et l'abus dans lequel la France était entrée en voulant l'éviter. En conséquence, elle a rétabli le droit de défense sur ses véritables bases, en l'affranchissant de l'influence du pouvoir, ce qui est le but direct du projet qui vous est soumis. Ce système, ainsi que vous l'a fait remarquer M. Airenti, est en parfaite harmonie avec la loi fondamentale de Cassation, ce qui est un nouveau motif pour son maintien. Enfin, messieurs, il ne faut pas oublier que ce système n'est que provisoire, que ce n'est qu'une épreuve en attendant le Code de procédure. Lors de l'adoption de celui-ci, si le système de M. Sineo vous paraît meilleur, après l'épreuve que vous aurez faite, vous pourrez toujours l'adopter.

Par tous ces motifs, je conclus pour le maintien de l'article tel qu'il a été proposé par la Commission, attendu qu'il est en corrélation parfaite avec la loi que nous devons observer dans toute son étendue.

**SINEO.** L'onorevole relatore della Commissione ha creduto di distrurre la mia proposta esagerandone la conseguenza; egli ha creduto di spaventarmi ponendola di paro con quella che fu accettata dall'Assemblea francese nel secolo passato, quando ammise indistintamente tutti i cittadini all'esercizio di questo patrocinio.

Io per contro non mi spaventerei niente affatto di questa più larga proposta. Ma non l'ho fatta, e conseguentemente non la discuterò. Dico soltanto che è assurdo di volersi riferire a quest'ipotesi per combattere quella in cui ci troviamo. Io non parlo di eleggere ad avvocato, a difensore presso la Cassazione un cittadino qualunque che non abbia fatto gli studi necessari; parlo di ammettere quel cittadino che, dopo lunghi studi fatti all'Università, dopo una lunga pratica fatta presso un patrocinante, e presso l'ufficio dei poveri, siasi acquistato col suo talento e colla sua applicazione tale stima da invitare i suoi concittadini a sceglierlo per difensore. Io domando che sia permesso di far cadere questa scelta sopra uno di coloro che la legge attuale ammette a patrocinare davanti ai tribunali di prima cognizione, a patrocinare

non solo nelle cause civili di molta entità, ma persino nelle cause criminali, che sicuramente hanno sempre un'entità massima.

Osservò giustamente l'onorevole deputato Miglietti che il patrocinio davanti ai tribunali di prima cognizione è molto più difficile, molto più delicato di quello che non sia la semplice discussione da farsi davanti al magistrato di cassazione, ed io non so veramente come altri fra i miei colleghi del foro possano rievocare in dubbio la verità di questa asserzione. Dipende spesso il destino di una famiglia dal decidere se una causa si debba o no intraprendere, perchè, intrapresa, nascono i rancori; perchè, dichiarata la guerra, non è più facile di estinguerla; si dividono le famiglie, si dividono le città intiere certe volte solo per una lite imprudentemente cominciata. E supponendo anche che non sia dubbia l'opportunità d'intraprendere una lite, ci sono tuttavolta gravi difficoltà intorno al modo d'introdurla. Dalla scienza, dall'avvedutezza dell'avvocato nel formulare la prima cedola può dipendere l'esito finale di una lite. Ebbene, voi lasciate a un giovane che non abbia che tre anni di pratica la facoltà di rovinare una famiglia con un consiglio, sì in prima cognizione che in appello, e lo escludete dalla Corte di cassazione ove la causa non giunge, salvo dopo essere stata lungamente discussa, ove la si porta con un semplice ricorso, il quale, se non fa un bene, non farà neppur un male. Se il ricorso sarà mal fondato, il magistrato lo rigetterà, e non nascerà nessun grave inconveniente e neanche un ritardo nell'esecuzione della sentenza, perchè la legge dice, che una sentenza che ha subito l'ultimo grado, si eseguisce non ostante il ricorso in Cassazione. Voi dunque affidate ad essi la cosa più delicata e difficile, e non volete affidar loro quella che è molto più facile?

Questa sarebbe una contraddizione, che io non dubito la Camera vedrà e non vorrà sanzionarla.

Ho toccato delle difficoltà che presentano le cause civili; ho detto anche della maggiore importanza che hanno le cause criminali; ma io prego la Camera di volgere la mente ad una circostanza, la quale è degna in tutto della sua attenzione. Parlo di un cittadino che sia sotto il peso di un'accusa capitale; la legge attornia questo cittadino di tutte le agevolezze necessarie per la sua difesa; essa raduna attorno a lui tutto ciò che può maggiormente tranquillarlo, e per questo gli lascia la libera scelta del difensore. Questa scelta è più difficile nelle cause criminali che nelle civili. Una causa civile, comunemente s'intraprende quando si hanno i danari per farla camminare; nelle cause criminali pur troppo, nelle condizioni attuali della nostra società, le accuse gravitano più spesso sopra quelli che non hanno di che far fronte alle spese.

Bisogna trovare non solo un avvocato che abbia il talento, che abbia lo studio necessario per difendere bene il cliente; bisogna anche trovare chi abbia il cuore, chi abbia la volontà di servire per lo più gratuitamente questo povero disgraziato. Quando adunque avrà trovato quello che abbia talento e cuore (cose che spesso si trovano riunite, ma non sempre, ed è più facile trovare un uomo di talento che di trovare un uomo di carità), quando sia stato fortunato nella sua scelta, se vien condannato, gli resta ancora la speranza nel ricorso in Cassazione. E voi volete privarlo del suo difensore in cui egli ha confidenza, volete privarlo dell'assistenza di quell'uomo benefico che già lo patrocinò davanti al magistrato di appello; ma voi vedete che questa è una gratuita crudeltà; voi lo ponete, senza plausibile motivo, nella più dura condizione.

Per togliere questo assurdo, il signor Mollard vorrebbe che si aspettasse la discussione di un Codice di procedimento. Io che conosco la solerzia del signor guardasigilli, spero che ciò si potrà ottenere; non però così presto. Sono venti anni che aspettiamo questo Codice di procedimento, e le leggi del Governo rappresentativo non si fanno più presto di quello che si facessero prima.

Intanto, perchè, lo ripeto, volete voi chiudere le porte della Cassazione a coloro a cui nelle cause civili affidate la parte più difficile del ministero dell'avvocato? A colui che nella parte criminale ebbe la fiducia del suo cliente che non potrà essere da altri con eguale utilità surrogato?

L'onorevole mio amico Pateri contrastava anche la proposta; egli parlava delle profonde cognizioni che sono necessarie a chi vuole patrocinare davanti alla Cassazione; cognizioni che egli non spera di trovare in un giovane che abbia solo fatto i suoi tre anni di pratica, e che egli crede acquistarsi con dieci anni di ulteriori esercizi del patrocinio.

Ma io me ne appello a tutti i miei colleghi forensi che fanno parte di questa Camera, e loro domando, se credano sinceramente che in dieci anni di patrocinio attivo s'impari molto in quanto alla scienza legale.

Un uomo che è continuamente in mezzo agli affari, che è sempre occupato fra comparse e dispute, credete pure, che in linea di scienza ha poco da imparare. Invece, quel giovane che è appena uscito dall'Università, od almeno ha appena compiuto il triennio d'esercizio di pratica, è più facile che abbia fresche rimembranze; quanto meno avrà il frutto delle sue meditazioni durante la pratica.

Ritenete inoltre, o signori, una considerazione che vedo essersi intieramente trascurata da' miei oppositori. Essi considerarono tutti gli uomini come dotati della stessa attitudine, dello stesso ingegno. Quando un giovane discuterà bene davanti al tribunale d'appello, dopo dieci anni sarà egualmente idoneo per disputare davanti alla Cassazione; ma questo è evidentemente falso.

Vi sono degli uomini che a venticinque anni saranno eccellenti avvocati davanti alla Corte di cassazione, e saranno cattivi avvocati davanti ai magistrati ordinari. Ve ne sono di quelli per lo contrario che a cinquant'anni saranno pessimi avvocati di Cassazione, perchè non hanno mai fatti studi profondi sul diritto, e che invece si sono applicati con frutto all'andamento materiale della pratica. Questo lo vediamo tutti i giorni, lo conosciamo tutti. Io sono persuaso che v'hanno molti avvocati presso tutti i magistrati, di età provetta, e di merito sicuramente ragguardevole, che hanno una lata clientela, ma di diritto ne sanno pochissimo, e saranno quindi pessimi avvocati di Cassazione. Lo sappiamo tutti; dunque volete averli anche inabili, purchè provetti, ed i giovani li volete, perchè giovani, escludere, quantunque idonei! Ma questa, o signori, sarebbe un'assoluta, intollerabile contraddizione.

Si disse anche dall'onorevole relatore della Commissione (questo io credo che sia l'ultimo argomento, e la Camera ben mi vorrà permettere di rispondergli), che la Francia, dopo aver ammessi tutti esclusivamente gli avvocati indistintamente al patrocinio davanti alla Cassazione, dovette ritornare al sistema a cui la Commissione vorrebbe fermarsi. Qui, a parer mio, mi scusi il signor relatore, havvi difetto di raziocinio ed errore d'allegazione. Se la Francia commise due opposti eccessi, e che, o signori? Pur troppo lo fece in molte altre cose; da un estremo passò ad un altro. Spero che Dio ci liberi da questa disgrazia in altre cose ed anche in questa.

Niuno potrà disconoscere che la Francia nel 1793 non era sicuramente al grado d'istruzione, in cui si trova ora il Piemonte; era imprudente di aprire così la carriera del patrocinio a qualunque presuntuoso che vi si volesse accingere; ma fu ugualmente, io credo, condannevole la limitazione che si volle porre a favore dei pochi giureconsulti residenti a Parigi: sapete ciò che è a Parigi l'ufficio di un avvocato in Cassazione? È un ufficio che si compra e si paga con un capitale di più di 100,000 lire; è quindi un privilegio che si è preso sopra la libertà dei cittadini.

Se vorrete seguire questo esempio, io mi riservo di discuterlo. Ma se non lo volete seguire, non bisogna neanche introdurre delle distinzioni arbitrarie, delle distinzioni che sono contraddicenti nelle loro applicazioni.

Terminerò con un'altra considerazione, la quale mi pare veramente perentoria e debbe specialmente esserla dirim-petto ai membri di questa Camera, ed è questa:

Il sommo degli onori per un cittadino, e nello stesso tempo il sommo dei carichi, e quello che richiede maggior capacità e maggior profondità di cognizioni, è sicuramente l'ufficio di deputato.

Ora io dico: se basta per il sublime e difficile ufficio di

rappresentante della nazione di avere 30 anni, perchè non volete voi che basti tale età per leggere un piccolo discorso dinanzi al magistrato di cassazione?

Io spero che la Camera non vorrà cadere in questa contraddizione, epperò insisto a ciò si adotti il mio emendamento.

*Molte voci.* A domani!

**SINEO.** Si faccia l'appello.

*Voci.* No! no! A domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Relazioni di Commissioni;

2° Verificazioni di poteri;

3° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione;

4° Discussione del progetto di legge per sussidi ai militari che presero parte alla difesa di Venezia.

## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. GAETANO DEMARCHI.

**SOMMARIO.** *Approvazione dell'elezione del collegio di Verrès — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione — Parole in appoggio dei deputati Bronzini-Zappelloni e Piccon — Opinioni dei deputati Gerbino, Novelli, Gastinelli e Pateri — Emendamento del deputato Gianone — Parole, in appoggio del progetto, del ministro guardasigilli e del relatore Mollard — Osservazioni del deputato Jacquier — Retezione dell'emendamento del deputato Sineo e approvazione di quelli dei deputati Mellana e Gianone — Emendamento del deputato Miglietti — Nuovo emendamento del deputato Sineo — Osservazioni dei deputati Pateri, Gianone, Pinelli e Piccon.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2817. Il Consiglio delegato della città di Cherasco supplica la Camera acciocchè, nella concessione che sarà per farsi alla Società che intraprende la costruzione della strada ferrata da Torino a Savigliano, vengano imposte alla medesima tutte le cautele e condizioni opportune a rassicurare a qualsiasi altra Società la facoltà di prolungare la stessa strada, o di dedurne quelle diramazioni che potranno essere del caso.

2818. Bianco Biagio, sacerdote, propone alla Camera di far sì che sia restituito al clero e ai fedeli l'antico loro diritto di scegliere i candidati ai vescovadi diocesani.

2819. Chiapussotti Domenico, già caporale tamburo nel 12° reggimento di fanteria, brigata Casale, narrando di avere sofferto alcune ingiustizie, delle quali si richiamò inutilmente al Ministero della guerra, chiede vi si ripari.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

*(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):*

Avigdor — Bella — Berghini — Bertolini — Bianchi Alessandro — Blonay — Bollo — Bolmida — Bona — Boncompagni — Borella — Botta — Brofferio — Buffa — Cabella — Cagnone — Cambieri — Carquet — Castelli — Cavour — Chiò — Cornero — Correnti — Corsi — Cossato — Cuneo —